



AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



AMMINISTRAZIONE, LAVORO, FINANZA

GLI STRUMENTI PER USCIRE DALLA CRISI

Progetto realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 7 L.R. 6/2006 - Annualità 2012

AMMINISTRAZIONE LAVORO E FINANZA

GLI STRUMENTI PER USCIRE DALLA CRISI

INDICE

INTRODUZIONE

Illustrazione del progetto pag. 5

Capitolo 1 AMMINISTRAZIONE E FINANZA

1.1 Il controllo di gestione pag. 7

1.2 Gli strumenti finanziari con la riforma pag. 16

1.3 Gli strumenti della Cooperazione pag. 23

Capitolo 2 IL LAVORO

2.1 La L. 142/01 pag. 31

2.2 I contratti di solidarietà pag. 38

2.3 Il sistema degli ammortizzatori sociali pag. 41

Capitolo 3 LA LIQUIDAZIONE

3.1 La gestione della liquidazione volontaria pag. 45

3.2 La liquidazione nelle cooperative pag. 52

3.3 La liquidazione coatta amministrativa pag. 56

Introduzione

La presente pubblicazione nasce dal progetto, presentato presso la Regione, finalizzato a realizzare uno studio sugli strumenti a disposizione delle cooperative per prevenire, superare o gestire le fasi di crisi aziendale.

Attraverso questo studio abbiamo cercato di promuovere presso le cooperative la cultura e la conoscenza per il corretto utilizzo degli strumenti più adeguati per le cooperative che si trovano ad affrontare situazioni di crisi di mercato o economiche, prima di tutto per poter prevenire l'insorgere di determinate situazioni o per poterle efficacemente arginare qualora siano già insorte, infine per poterle gestire correttamente sotto il profilo giuridico e giuslavoristico qualora queste situazioni determini l'esigenza di porre la cooperativa in stato di liquidazione.

In questo studio sono state presentate le principali opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dal mondo cooperativo.

Molto spesso, infatti, accade che, in situazione di crisi aziendali, la mancanza di conoscenza delle possibilità offerte dalla legislazione e dagli strumenti finanziari del settore della cooperazione determina l'insuccesso delle azioni messe in atto per risollevarla la cooperativa, con il rischio che l'azienda venga poi posta in liquidazione volontaria o coatta o, peggio ancora, arrivi il fallimento.

Ne consegue che, durante la fase preliminare o di crisi aziendale già acclarata, momenti in cui si innesta il nostro progetto, sia indispensabile che il management della cooperativa sia in grado di conoscere e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per intervenire con azioni correttive finalizzate al salvataggio o rilancio della cooperativa stessa. Nondimeno deve essere in grado di operare nel modo più corretto anche in fase di liquidazione onde salvaguardare il patrimonio sociale e non incorrere nella liquidazione coatta amministrativa, o peggio, in un fallimento.

In questo contesto si innesta lo studio e l'analisi dei tre principali settori di intervento finalizzati alla gestione delle situazioni di crisi aziendali: l'Amministrazione, il Lavoro e la Finanza.

Per ogni settore è stato organizzato un seminario di approfondimento tramite la collaborazione di esperti del settore iscritti agli Ordini Professionali dei dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, rispettivamente il dott. Massimiliano Magnani per i seminari relativi all'aspetto dell'Amministrazione e Finanza e per la fase di gestione della liquidazione, e il dott. Pier Vittorio Morsiani per quanto concerne il tema del lavoro.

La pubblicazione riporta, riadattandola, il materiale realizzato e distribuito durante i seminari e approfondisce alcune tematiche specifiche che riguardano peculiarità delle imprese cooperative o novità normative rilevanti.

L'amministrazione e la finanza: l'esigenza nasce dal fatto che sovente il management cooperativo non ha una corretta conoscenza degli strumenti di gestione aziendale che consentono di monitorare costantemente l'andamento della struttura. L'interesse dell'AGCI è di promuovere la cultura e l'attenzione verso gli strumenti di gestione e controllo aziendale, di analisi finanziaria ed economica, di predisposizione corretta

di budget e bilanci previsionali. La corretta conoscenza e la possibilità di ricorrere allo strumento finanziario più adeguato alla situazione contingente rappresenta naturalmente l'aspetto saliente che consente ad un'impresa di poter reggere all'urto della crisi e superare una fase di difficoltà. Su tale versante, oltre agli strumenti tipici della Cooperazione quali Cooperfidi e Fondi Mutualistici troviamo anche forme di finanziamento di cui spesso le cooperative non sono a conoscenza e che invece possono risultare utilissime nell'abbattere i costi consentendo alle stesse di avere un po' di respiro per far fronte ai bisogni di liquidità mantenendo allo stesso tempo la capacità di investimento in attrezzature e risorse umane.

Il Lavoro: lo studio verte sulle possibilità offerte dalla legislazione del lavoro per far fronte alle crisi aziendali, ricorrendo a strumenti che partono dall'analisi delle clausole di salvaguardia eventualmente previste dai rispettivi CCNL di riferimento, all'esame dei contratti di solidarietà, fino allo studio delle varie modalità di ammortizzatori sociali, anche in deroga, cui è possibile far ricorso per fronteggiare situazioni di difficoltà di breve e media durata.

La Liquidazione: una corretta gestione della fase di liquidazione è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto per salvaguardare il patrimonio sociale e la gestione delle attività da liquidare, in secondo luogo per non incorrere nel rischio di un fallimento senza essere coscienti del fatto che lo strumento a disposizione della cooperazione in questi casi è la liquidazione coatta amministrativa, che comporta comunque rischi e responsabilità non indifferenti per amministratori e sindaci, ma pur sempre più conveniente rispetto ad un fallimento.

La realizzazione dei seminari e dello studio qui pubblicato ha costituito la base di partenza per l'organizzazione di un servizio di consulenza mirato a fornire assistenza in tema di controllo di gestione aziendale, accesso al credito o alle varie forme di finanziamento, ricorso agli ammortizzatori sociali o gestione delle attività preliminari alla messa in liquidazione della cooperativa in caso di impossibilità di diverse opzioni.

Capitolo 1

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

1.1 IL CONTROLLO DI GESTIONE

In un contesto economico e di mercato come quello attuale, il controllo di gestione assume un ruolo centrale e strategico, ancor più che nel passato: questa struttura, che aggrega e controlla i dati per analizzare l'impiego e l'efficienza delle risorse a disposizione, diventa depositaria di tutte le informazioni e dei dati necessari per misurare le performance aziendali. Diviene quindi fondamentale strutturare nuovi ed efficaci meccanismi di pianificazione e controllo capaci di misurare ed interpretare gli andamenti aziendali al fine di orientare le scelte future e verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici d'impresa.

Definizione di controllo di gestione

Il controllo di gestione è uno strumento in grado di fornire alla direzione dell'impresa informazioni utili per comprendere meglio la situazione aziendale al fine di assumere le decisioni più efficaci.

Il controllo di gestione può essere visto come un processo di raccolta, analisi e diffusione di informazioni utili per dirigere un'impresa, di fatto rappresenta il necessario feedback sull'andamento dell'azienda: individua le funzioni e i reparti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi, previene situazioni difficili e consente di intervenire con correzioni gestionali per migliorare l'utilizzazione delle risorse.

Il controllo di gestione è l'attività di guida e orientamento della gestione, in grado di assicurare che le risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione dell'azienda siano impiegati in modo efficace ed efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti. Rappresenta quindi, uno strumento di governance, di monitoraggio e di valutazione; risponde ad esigenze informative interne e, non essendo obbligatorio per legge, è organizzato e utilizzato da ogni impresa nel modo più appropriato rispetto alla tipologia di attività svolta, allo stile direzionale del management.

Le potenzialità del controllo di gestione

Le caratteristiche principali del controllo di gestione che consentono di individuarne le potenzialità sono:

- la determinazione del costo di produzione dei beni o servizi, il calcolo dei prezzi e dei margini;
- l'individuazione dei settori in perdita nel risultato complessivo aziendale con la possibilità di avvertire la Direzione sulle attività su cui intervenire;
- la motivazione dei responsabili con poteri decisionali, perché permette il confronto fra risultati a consuntivo e risultati preventivati a budget, e la conseguente ricerca delle cause degli scostamenti;
- l'evidenziazione delle responsabilità delle singole funzioni, perché fornisce una mi-

- sura della prestazione delle singole aree di responsabilità;
- l'informazione finalizzata alla scelta fra incremento della capacità produttiva interna e il ricorso a risorse esterne e cioè la tipica analisi di make or buy.

Fasi del controllo di gestione.

Le fasi principali del controllo di gestione sono:

- 1 la pianificazione: elaborazione delle strategie aziendali di medio-lungo periodo e dei piani a più breve termine (spesso sotto forma di budget);
- 2 l'attuazione: mobilitazione delle risorse aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani;
- 3 il controllo: verificare che i piani siano stati realizzati e che gli obiettivi siano stati raggiunti;
- 4 la correzione: revisione dei piani per individuare nuove strategie più efficaci e nuovi obiettivi di miglioramento.

Va tenuto presente, comunque, che vi sono profonde differenze di approccio, per esempio, fra un'azienda di tipo industriale ed un'azienda di erogazione di servizi avanzati. Si può dire che il controllo di gestione è un processo produttivo di informazioni difficilmente standardizzabile, che anzi richiede un altissimo grado di flessibilità per rispondere alle specifiche esigenze informative della singola azienda.

Pertanto una delle caratteristiche più importanti del consulente è la capacità di saper trovare soluzioni innovative a problemi sempre nuovi e diversi.

Il controllo di gestione è al servizio di tutti i soggetti dotati di potere decisionale in azienda (il management), e dunque in primo luogo la direzione e la proprietà, ma non solo. Ricorrendo ad una semplificazione, il lavoro del manager può essere ricondotto alle seguenti tre categorie: la pianificazione, ovvero l'elaborazione delle strategie aziendali di medio-lungo periodo e dei piani a più breve termine (spesso sotto forma di budget); la parte di direzione e motivazione, nella quale si mobilitano le risorse aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani; infine la fase di verifica dell'effettiva realizzazione dei piani.

Il controllo di gestione fornisce al management il necessario feedback sull'andamento dell'azienda: ciò permette di ricompensare le figure che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi, identificare opportunità e minacce prospettive, intervenire tempestivamente mediante correzioni di rotta e ottenere una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

Tutte le fasi citate implicano l'assunzione di decisioni, che a loro volta dipendono dalla qualità (in termini di accuratezza e tempestività) delle informazioni disponibili.

Tanto più rilevanti sono le decisioni che una figura professionale deve assumere, tanto maggiore sarà il beneficio derivante dalle informazioni di supporto al processo decisionale che il controllo di gestione può fornirle.

Il controllo di gestione assiste il management nella sua funzione di direzione e controllo dell'azienda. Non fornisce di per sé le soluzioni ai problemi, ma aiuta ad assumere decisioni più razionali, svolgendo le seguenti funzioni:

- cura la determinazione del costo di produzione dei beni o servizi, permettendo la fissazione dei prezzi e il calcolo dei margini;
- richiama l'attenzione del management su quelle aree di attività che richiedono interventi (ad es. evidenziando settori in perdita all'interno di un risultato complessivo aziendale in utile);
- contribuisce ad aumentare la motivazione di tutti i soggetti dotati di potere decisionale, perché permette il confronto fra risultati a consuntivo e risultati preventivati a budget, e conseguente ricerca delle cause degli scostamenti;
- mette in evidenza le responsabilità dei singoli manager, perché fornisce una misura della performance di singole aree di responsabilità nel tempo;
- fornisce le informazioni per una remunerazione legata ai risultati;
- favorisce un corretto uso delle risorse disponibili, mediante il processo di budgeting;
- permette il confronto fra performance dell'azienda e performance della concorrenza;
- permette di analizzare e valutare l'impatto finanziario e il valore generato dalle decisioni di investimento;
- fornisce le informazioni per scegliere più razionalmente fra incremento della capacità produttiva interna e il ricorso ai terzi (decisioni di make or buy);

Per la produzione delle informazioni utili al management il controllo di gestione utilizza un insieme di strumenti e tecniche di tipo contabile e non (per es. anche di tipo statistico).

Differenze tra controllo di gestione e contabilità analitica

Il controllo di gestione si differenzia per molti significativi aspetti dall'amministrazione finalizzata ad adempimenti legali e fiscali:

1. L'amministrazione si occupa della reportistica destinata a soggetti esterni alla direzione dell'impresa: i soci, i creditori, il fisco ed altri, il controllo di gestione si occupa invece della reportistica destinata ad uso interno del management;
2. L'amministrazione è altamente regolamentata (codice civile, testo unico imposte dirette, principi contabili nazionali e internazionali, prassi), il controllo di gestione non deve sottostare a queste regole, può discostarsene, ed anzi è spesso consigliabile che se ne discosti per produrre un'informativa più utile al management;
3. L'amministrazione dà conto dei risultati di azioni ed accadimenti passati (a consuntivo); il controllo di gestione si concentra prioritariamente sulle conseguenze future delle azioni dell'azienda;
4. L'amministrazione pone l'enfasi sulla precisione e sulla possibilità di verifica delle informazioni; il controllo di gestione pone l'enfasi sulla rilevanza e sulla tempestività dell'informazione (un'informazione precisa, ma tardiva è praticamente inutile);
5. L'amministrazione produce rendiconti sintetici destinati all'azienda nel suo complesso; il controllo di gestione produce rendiconti analitici destinati alle singole divisioni aziendali.

Le funzioni del controllo di gestione

Il controllo di gestione in un'azienda modernamente organizzata crea e distribuisce informazioni, identificando in termini quantitativi e qualitativi la tipologia e l'organizzazione dei dati che devono essere resi disponibili al management.

Può essere utilizzato per:

- determinare il costo di produzione del singolo bene/servizio: grazie al sistema di contabilità analitica che, scegliendo l'appropriato sistema di costing, attribuisce i costi diretti e i costi indiretti, è possibile quantificare il costo effettivo di ogni unità prodotta;
- monitorare specifici settori o funzioni aziendali evidenziandone i margini positivi e negativi; il sistema di contabilità analitica può focalizzarsi sulla rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole business unit, costruendo un piccolo bilancio di funzionamento e identificando il contributo di ciascuno nel processo di creazione del valore;
- verificare l'andamento delle attività rispetto ai budget, per valutare gli scostamenti e le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi; attraverso gli indicatori è possibile evidenziare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati e la coerenza dei costi sostenuti con i budget fissati ad inizio anno;
- evidenziare le responsabilità dei singoli manager: la costruzione di un sistema di reporting per area funzionale permette di associare le risorse assegnate per lo svolgimento delle singole attività ad ogni responsabile di processo permettendo la puntuale individuazione del nesso obiettivo/risultato e facilitando il processo di valutazione;
- costruire il sistema interno di valutazione e distribuzione dei premi di produttività: il tasso di raggiungimento degli obiettivi assegnati valutato attraverso gli indicatori può essere utilizzato come base per l'assegnazione dei premi di produttività;
- valutare l'efficienza nell'allocazione delle risorse tra i processi/attività chiave: un sistema di costing, prescindendo dalla scelta del metodo di ripartizione, permette di individuare il margine di contribuzione finale per prodotto o per attività verificando quindi la capacità di generare profitto in ragione dei prezzi di vendita fissati attraverso un indice di efficienza economica;
- effettuare valutazioni di make or buy: conoscere la tipologia e il valore di costi assorbiti da una determinata tecnologia o da una determinata organizzazione dei fattori produttivi, permette di confrontarli quelli di un ipotetico contratto di outsourcing per valutare la soluzione più conveniente.

Il sistema di costing

L'attribuzione dei costi avviene attraverso diverse metodologie che si definisce sistema di costing.

Il sistema per centri di costo classifica le strutture o le attività aziendali attribuendo i costi sostenuti dall'azienda. Tale attribuzione può avvenire scegliendo solo di valutare i costi diretti (sistemi di direct costing o variable costing) oppure attribuendo anche i costi indiretti (sistemi di full costing). I costi indiretti sono distribuiti con l'utilizzo di driver.

Il sistema di contabilità analitica è lo strumento che permette di rilevare e ripartire in modo corretto, tempestivo e significativo i fatti aziendali. Uno degli obiettivi fondamen-

tali della contabilità dei costi (cost accounting) è quello di attribuire quanti più costi possibile direttamente alle attività che li generano.

I costi possono essere distinti in

- Costo diretto (direct cost): un costo che può essere inequivocabilmente, opportunamente ed economicamente attribuito ad un particolare oggetto di costo. Deve pertanto innanzitutto esistere una chiara e quantificabile relazione fra un costo e l'oggetto al quale lo si intende attribuire, e secondariamente lo sforzo necessario per la determinazione di tale costo deve essere giustificato dai benefici dell'informazione ottenuta.
- Costi indiretti: (indirect cost): un costo che non può essere inequivocabilmente, opportunamente ed economicamente attribuito ad un particolare oggetto di costo. Il margine di contribuzione finale è la differenza tra ricavi unitari, costi diretti unitari e costi fissi unitari.

Una delle caratteristiche più importanti del sistema di controllo di gestione è la possibilità di riorganizzare i dati da una classificazione per natura ad una per destinazione, evidenziando il ruolo dei singoli processi.

I costi si definiscono variabili se il loro importo totale varia in modo direttamente proporzionale al variare dei volumi di attività (output). I costi variabili a livello unitario sono costanti.

I costi si definiscono fissi se il loro importo totale non varia al variare dei volumi di attività (output). I costi fissi a livello unitario variano in modo inversamente proporzionale al variare dei volumi di attività (output). I costi fissi unitari diminuiscono al crescere dell'attività e aumentano al diminuire dell'attività.

La variabilità o meno non è una proprietà assoluta di una tipologia di costi, ma è sempre relativa ad un determinato range di attività, con riferimento al quale i costi variabili unitari rimangono costanti e i costi fissi totali rimangono costanti.

I costi variabili vengono utilizzati, fra l'altro, per la determinazione del Margine di Contribuzione alla copertura dei costi fissi aziendali, dato dalla differenza fra ricavi di vendita e costi variabili.

La valutazione della possibilità o impossibilità per un determinato manager di controllare un determinato costo è molto importante ai fini del controllo dei costi.

Un costo che un manager può influenzare in maniera sostanziale è un costo controllabile.

IL Controllo Budget

Il controllo budget si interfaccia con il sistema di pianificazione e predispone il budget aziendale.

Attraverso questo strumento gli obiettivi operativi vengono resi misurabili, con la definizione di indicatori e di un target e vengono corredati della previsione delle risorse (umane, finanziarie ecc.) necessarie al loro conseguimento, misurate in termini monetari e, precisamente, in termini di costo.

Gli indicatori possono essere:

- di efficacia, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto e un obiettivo prestabilito;
- di efficienza, quando sono esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto e le risorse impiegate per raggiungerlo, espresse in termini di costo (quando le risorse sono espresse in termini di quantità materiale, si hanno invece indicatori di produttività, di solito considerati non appropriati per il controllo di gestione).

I centri di responsabilità possono essere:

- centri di costo, se la loro missione consiste nel minimizzare un costo.

I centri di costo si distinguono ulteriormente in:

- a) centri di costo standard, allorché sia possibile rapportare il costo al volume di output (ad esempio determinando un costo unitario) e stabilire un costo standard al quale tale rapporto deve tendere;
 - b) centri di costo discrezionale o centri di spesa, allorché, non potendosi stabilire un costo standard, si stabilisce un massimale di spesa e si dà al centro la missione di massimizzare il suo output rispettando tale massimale;
- centri di ricavo, se la loro missione consiste nel massimizzare un ricavo;
 - centri di profitto, se la loro missione consiste nel massimizzare la differenza tra un ricavo e un costo.

Il Controllo concomitante

Il controllo concomitante si svolge parallelamente alla gestione e consiste nella misurazione periodica degli indicatori, attraverso la rilevazione dei costi (diretti ed indiretti, per definire il cosiddetto costo pieno) e dei risultati e nell'attuazione di decisioni.

Fornisce elementi per la valutazione del manager preposto al centro di responsabilità.

Il costo per la realizzazione di un sistema di controllo di gestione

Per quanto riguarda il costo del controllo occorre tenere conto della:

- consulenza per la progettazione ed assistenza nell'implementazione del sistema;
- formazione del personale interno addetto al controllo di gestione;
- acquisizione di un software specifico o realizzazione interna di strumenti ed applicazioni informatiche;
- predisposizione di strumenti ed attività per la raccolta e registrazione dei dati.

PECULIARITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE COOPERATIVE

Rispetto a quanto previsto comunemente per le società di capitali si deve osservare che, per le cooperative, lo scopo mutualistico influenza sensibilmente le metodologie classiche del controllo di gestione per cui sorgono problematiche specifiche in funzione del differente scopo perseguito.

Lo scopo mutualistico determina l'obbligo per la cooperativa di:

1. gestire la prevalenza tramite l'organizzazione di adeguate procedure;
2. pianificare gli effetti economici derivanti;
3. ricercare un equilibrio tra il mantenimento della base sociale e l'economicità dell'impresa.

Il capitale variabile comporta conseguenze operative che impattano sulla gestione e controllo dell'impresa, ovvero:

- la gestione della movimentazione dei soci in sistemi adeguati e raccordo con libro soci;
- la gestione delle differenti categorie di soci: cooperatori, finanziatori, in prova;
- scarsa capitalizzazione.

Inoltre il riconoscimento delle agevolazioni fiscali legato al requisito di mutualità prevalente comporta l'obbligo di gestire e monitorare la prevalenza prima di pianificare la fiscalità e gli aspetti economici.

TIPOLOGIE DI MUTUALITÀ

A seconda della tipologia di scambio mutualistico si pongono delle differenti problematiche gestionali:

Coop produzione e lavoro:

- il socio rappresenta il principale fattore produttivo;
- spesso vi è nel medesimo soggetto il ruolo contemporaneo di socio, amministratore e lavoratore;
- il ristorno costo/utile cambia tutto a livello di analisi economica.

Coop di utenza

- di solito presentano un'ampia base sociale;
- la mutualità si sostanzia nel minor prezzo per il socio compatibile con i costi; una maggiore mutualità si sostanzia in un minor fatturato della cooperativa;
- La gestione caratteristica deve essere bilanciata da un'adeguata gestione finanziaria.

Coop agricole

- le materie prime sono fornite principalmente dal socio, che rappresenta, di fatto, il principale fattore produttivo; dato che spesso il socio determina il prezzo, risulta difficile trovare una compatibilità tra economicità e tenuta della base sociale.

INDICATORI SPECIFICI DELLE COOPERATIVE

In più occorre tenere presenti una serie di parametri specifici il cui rispetto è imposto dalla legge e la cui esistenza impone una serie di controlli per il loro monitoraggio costante.

- la prevalenza della mutualità;
- le limitazioni alla distribuzione di dividendi;
- limiti per l'adozione del modello srl o per la nomina del collegio sindacale;
- limiti sulla raccolta del prestito sociale;
- rapporto tra patrimonio e indebitamento per la distribuzione di dividendi;
- parametri per l'assoggettamento a vigilanza;
- limiti previsti nella governance.

Le analisi del controllo di gestione rispetto alla peculiarità delle coop

Viene da chiedersi come si possano declinare analisi tipiche del controllo di gestione rispetto ad un'impresa cooperativa.

Il Budget nelle cooperative

Il budget nelle cooperative ha il compito di:

- stabilire a livello qualitativo e quantitativo gli obiettivi mutualistici;
- implementare una strategia i cui fini mutualistici siano conformi ai vincoli e agli equilibri di natura economica e finanziaria dell'impresa;
- misurare e rendicontare gli obiettivi economici, patrimoniali e mutualistici;
- consentire a tutti i soggetti interessati di verificare e validare i risultati raggiunti.

L'accountability nelle cooperative

L'accountability di una cooperativa rappresenta un sistema di gestione in grado di garantire principalmente le tre forme di controllo principale.

1. Il controllo amministrativo, finalizzato a verificare la prevalenza mutualistica e la mission;
2. Il controllo gestionale, volto a determinare in modo complessivo il beneficio mutualistico generato;
3. il controllo istituzionale, che caratterizza i riflessi dell'impatto sociale cooperativo.

La contabilità analitica

Altro sistema di controllo è la contabilità analitica intesa quale insieme di rilevazioni quantitative necessarie alla determinazione dei costi, dei ricavi e dei margini dei più disparati oggetto di calcolo quali prodotti, reparti, divisioni, linee produttive.

La contabilità analitica si basa sul concetto dei Centri di Responsabilità, ovvero le Unità Organizzative il cui titolare è ritenuto responsabile del conseguimento di uno specifico insieme di risultati e/o dell'uso di determinati fattori produttivi.

I Centri di Responsabilità, reali o fittizi, si articolano in:

- centri di costo;
- centri di ricavo;

- centri di profitto;
- centri di investimento.

Il Break Even Point

Per poter arrivare a stabilire il BEP bisogna agire sui costi e ricavi; quando però i costi e i ricavi sono riferiti allo scambio mutualistico non siamo pienamente liberi di agire come nelle società di capitali.

Difatti aumentare o diminuire un costo significa agire sulla base sociale, alterando i rapporti in essere e rischiando di modificare la percentuale di prevalenza.

Inoltre il socio è contemporaneamente fattore produttivo, amministratore e imprenditore e dovrebbe decidere garantendo la coesistenza dei diversi equilibri.

Infine occorre considerare che se il socio è cliente della cooperativa si altera sensibilmente la politica di pricing; è necessario quindi trovare un giusto punto di equilibrio tra la soddisfazione del socio e la tenuta della cooperativa.

I costi e la determinazione del prezzo

La cooperativa può garantire una flessibilità dei costi maggiore rispetto alle altre tipologie di imprese, a condizione che il socio rappresenti il fattore produttivo dell'impresa, abbia una sensibilità imprenditoriale e sia possibile agire sui costi per correggere gli squilibri economici.

Parimenti nella determinazione del prezzo occorre avere un margine di flessibilità che contemperi la tenuta della cooperativa ed il soddisfacimento della base sociale.

Sempre sotto questa ottica una valutazione aziendale tra produrre internamente o acquistare esternamente beni o servizi, in un'azienda classica si ottiene analizzando i risparmi di costo, in una cooperativa la valutazione economica deve essere temperata in quanto esternalizzare potrebbe comportare un vantaggio economico ma anche uno svantaggio mutualistico, se si contrae il lavoro dei soci lavoratori.

Il Bilancio nelle cooperative

Il Bilancio è uno strumento nato essenzialmente per le Aziende for profit e presenta difficoltà a rappresentare il sistema di scambio mutualistico. Dato che non consente di raccogliere informazioni sull'ammontare della ricchezza prodotta, la provenienza del valore prodotto, le modalità di distribuzione della ricchezza prodotta, la finalità sociale della cooperativa.

Tra le limitazioni principali all'utilizzo di indicatori classici nel caso del bilancio di una cooperativa si evidenziano:

- la voce "utile di esercizio" potrebbe essere già esposta al netto del ristorno contabilizzato con il metodo del costo, cosa che influenza gli indici di redditività;
- la voce "ricavi delle vendite" nelle cooperative di utenza risulta maggiormente rettificata quanto più la cooperativa abbia realizzato lo scambio mutualistico coi soci;
- nella voce "utile d'esercizio" risulta presente sia la componente di utile realizzato coi soci che quella con terzi;
- le voci "capitale proprio" e "patrimonio netto" sono caratterizzate da una possibile

scarsa dotazione di capitale sociale e alte riserve indivisibili; nel capitale sociale è presente sia la quota dei soci cooperatori che quella dei soci finanziatori; potrebbe essere presente qualche categoria di socio sovventore istituzionale (ad es. il fondo mutualistico) la cui permanenza nel capitale risulta contrattualmente limitata nel tempo;

- la voce "prestito sociale", trattata al pari di altre forme di finanziamento della società, ha una valenza diversa da un debito verso un finanziatore istituzionale; inoltre non è sempre facilmente distinguibile la natura a breve o a lungo di tale forma di finanziamento;
- la voce "fornitori", se non correttamente dettagliata, potrebbe contenere anche i debiti verso fornitori soci per conferimenti di beni o servizi, con condizioni o dilazioni di pagamento anche sensibilmente diverse dai fornitori terzi.

Ciò comporta quindi la necessità di riclassificare le voci di bilancio ed integrarle con nuovi prospetti informativi capaci di cogliere i tratti salienti dello scambio mutualistico.

In particolare può risultare utile la realizzazione di appositi prospetti che permettano di:

- specificare la gestione dei conferimenti (in termini ad esempio di quantità conferite, modalità di pagamento ecc);
- comprendere le relazioni e le operazioni (ammontare, durata, ecc) che nascono tra la cooperativa e le controllate/collegate;
- comprendere le relazioni e le operazioni (ammontare, durata, ecc) che nascono tra la cooperativa e gli enti pubblici;
- determinare consistenza e modalità di pagamento degli apporti non sociali;
- valutare a livello economico le ricadute attuate dalla gestione finanziaria.

1.2 GLI STRUMENTI FINANZIARI CON LA RIFORMA

L' art. 2526 c.c., 1° comma, stabilisce che le cooperative, se previsto nell'atto costitutivo, possono emettere strumenti finanziari secondo la disciplina dettata per le S.p.A.

Strumenti finanziari nelle S.p.A.

Nelle S.p.A. gli strumenti finanziari, a norma dell'art. 2346, comma 6, sono rappresentati da apporti diversi dai conferimenti che non vanno a comporre il capitale sociale e che sono forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea.

Strumenti finanziari nelle Cooperative.

Nelle Società cooperative, in base all'art. 2526, il possesso degli strumenti finanziari può costituire, a seconda delle previsioni statutarie, il titolo di socio con la relativa acquisizione:

- degli ordinari diritti del socio sia pure con apposite limitazioni poste a tutela dei soci cooperatori;
- dei diritti patrimoniali con divieto di estensione alle riserve indivisibili costituite ed alimentati con frazioni di utili non distribuibili.

Gli strumenti finanziari previsti per le S.p.A. restano fuori dal capitale sociale, mentre per le cooperative, limitatamente a quelli dotati di diritti patrimoniali e di amministrazione, costituiscono una parte del capitale sociale.

Gli strumenti finanziari che le cooperative possono emettere sono di due categorie:

- titoli partecipativi;
- titoli non partecipativi o titoli finanziari di debito.

I titoli partecipativi sono quelli che conferiscono al possessore la titolarità di una frazione del patrimonio consentendogli di partecipare al rischio d'impresa e di godere dei diritti amministrativi.

I titoli non partecipativi o titoli finanziari di debito sono quelli esclusi dal capitale sociale e quindi neanche il diritto di voto, con diritto al rimborso e alla remunerazione e, se previsto nello statuto sociale, con diritti di controllo così come previsti nell'art. 2541 c.c.

EMISSIONE

L'art. 2526 lascia all'atto costitutivo l'opportunità di prevedere l'emissione degli strumenti finanziari e l'attribuzione dei diritti patrimoniali o di amministrazione con rinvio alla disciplina prevista per le S.p.A.

Il capitale sociale delle cooperative può essere suddiviso in quote sociali o in azioni il cui possesso è riservato ai soli soci cooperatori e in titoli partecipativi rappresentativi di strumenti finanziari che, secondo la terminologia del legislatore possono essere chiamati azioni.

Il possesso dei titoli partecipativi è libero, esso può essere in mano ai soci cooperatori come in mano dei soci finanziatori. Naturalmente i titoli partecipativi sono sottoposti ai limiti di possesso di cui all'art. 2525 c.c.

In base al disposto dell'art. 2348, 2° comma, c.c. tramite apposite clausole statutarie si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, tenendo conto che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Secondo l'art. 2349, c.c., se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo la forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti, il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può anche deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziati, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuibili, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

TITOLI FINANZIARI DELLE COOPERATIVE A MODELLO SRL.

L'art. 2526, ultimo comma, c.c. prevede che le cooperative che adottano il modello delle Srl possano emettere strumenti finanziari che non conferiscono diritti amministrativi solo in favore di investitori istituzionali.

I possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto si riuniscono, in ciascuna categoria, in un'apposita assemblea speciale (art. 2541, c.c.)

L'assemblea speciale delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

All'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale provvede il rappresentante comune il quale deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Egli ha il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci; egli ha inoltre il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Le società cooperative che hanno adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale (art. 5 legge n. 59/92). Tali azioni possono essere acquistate dai soci, dai dipendenti e dai terzi in genere che vogliono investire nel settore finanziario cooperativistico. I soci ed i lavoratori dipendenti godono di un diritto di opzione: la cooperativa ha l'obbligo di offrire loro almeno la metà delle azioni di emissione. I soci cooperatori possono sottoscrivere tali azioni anche superando i limiti di partecipazione al capitale sociale. I possessori di azione di partecipazione cooperativa si riuniscono in assemblea speciale istituita ai sensi dell'art. 6 legge n. 59/92.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa obbligano le cooperative emittenti a sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale dei soci, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali sentito il parere dell'assemblea speciale dei possessori di tali azioni.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non

superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale bilancio, previa certificazione, deve essere depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico -Direzione Generale per gli Enti Cooperativi.

Secondo l'art. 2354 c.c. le azioni di partecipazione cooperativa devono contenere:

1. la denominazione e la sede della società;
2. la data dell'atto costitutivo e quella di iscrizione nel registro delle imprese;
3. il valore nominale;
4. l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5. i diritti ed obblighi particolari ad essi inerenti;
6. l'indicazione di "azione di partecipazione cooperativa.

Non vi è l'obbligo di menzionare l'entità del capitale sociale in quanto il capitale sociale delle cooperative è variabile. Possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni possedute dai soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni;
- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del loro valore nominale complessivo;
- hanno diritto di voto in assemblea; ad essi è riservata l'assemblea speciale;
- si obbligano a rispettare le norme contenute nello Statuto della cooperativa.

Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa è riservata per legge un'assemblea speciale che è chiamata a deliberare:

- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;
- sull'approvazione del rendiconto del fondo spese;
- è chiamata annualmente ad esprimere un parere motivato sulla stato di attuazione dei programmi pluriennali.

La convocazione dell'assemblea speciale spetta al Consiglio di amministrazione della cooperativa o al rappresentante comune. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per esprimere il parere sullo stato di attuazione di programmi pluriennali e per approvare il rendiconto del rappresentante comune sulla gestione del fondo spese; essa deve altresì essere convocata quando ne venga fatta richiesta espressa da almeno un terzo dei possessori delle azioni oppure quando gli organi preposti lo ritengono opportuno o necessario.

Il rappresentante comune resta in carica fino a revoca o fino a proprie dimissioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori delle azioni verso la società emittente; può esaminare i libri

sociali della cooperativa e può chiederne estratti; ha diritto di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie della cooperativa ed ha il potere di impugnare le relative deliberazioni.

La nuova disciplina sulle società cooperative è contenuta nel Capo I, Titolo VI, Libro V del codice civile (artt. 2511– 2545 octiesdecies), apportando molte innovazioni introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riformato la disciplina non solo delle cooperative, ma di tutte le società di capitali.

In via preliminare è opportuno sottolineare come gli addetti ai lavori abbiano segnalato la rilevanza della riforma: infatti, dopo decenni di tentativi andati a vuoto, finalmente un provvedimento quasi organico sulla cooperazione ha visto la luce, e per la prima volta dopo il codice civile del 1942 è stata adottata una disciplina legislativa in tema di cooperazione di carattere generale che segna una svolta nei confronti del passato, accantonando la logica della dispersione delle norme nei testi più disparati.

La portata della riforma, comunque, non ha condotto alla creazione di un testo unico in materia di cooperazione – la delega ex L.366/01, infatti, non era in tal senso – per cui rimangono ancora vigenti disposizioni speciali quali, a titolo esemplificativo, alcune importanti norme della c.d. “legge Basevi” (d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi apportati dal D.Lgs. 6/03 vi è quello dell’introduzione – all’art. 2526 - dei “soci finanziatori”, differenziandoli dai soci operatori, e degli “strumenti finanziari” e che, entrambi, rappresentano il tema centrale che viene sviluppato in questo Capitolo, in stretto collegamento con tutti gli altri Capitoli di questo testo che riguardano il “Sistema degli strumenti di finanziamento delle imprese cooperative”.

Questi due componenti traducono in concreto alcuni dei criteri direttivi a cui si è ispirata la riforma delle nostre imprese di riferimento: incentivare il loro ricorso al mercato dei capitali al fine di collocare l’emissione di strumenti finanziari (secondo la disciplina prevista per le Spa e per le Srl) tra gli investitori con lo specifico obiettivo di ampliare le possibilità di finanziamento in condizioni di parità con le altre società di capitali e quindi di sfruttare le opportunità offerte dal mercato, senza però rinunciare ai principi mutualistici che, al contrario, meritano un notevole rafforzamento.

Per meglio accostarsi alle novità normative in tema di strumenti finanziari attivabili dalle imprese cooperative, è necessario anche fare un cenno ad altre tre evidenti innovazioni recate dalla riforma in quanto l’attivazione degli strumenti finanziari da parte delle categorie sociali, trova origine anche dagli specifici istituti cooperativi, spesso richiamati nel nuovo quadro normativo:

- il criterio della prevalenza mutualistica, chiamato a svolgere un ruolo centrale nella riforma (artt. 2511-2514);
- il regime degli utili di esercizio, indispensabile per soddisfare le aspettative lucrative dei soci finanziatori e operatori (art. 2514 e art. 2545 quinquies);
- il ristorno, che è l’istituto tipico del modello cooperativo, che ha qui trovato la sua prima collocazione nel diritto societario (art. 2545 sexies).

Un complesso di disposizioni, quindi, per incentivare la capitalizzazione delle cooperative, nel rispetto dei criteri prettamente mutualistici, che si inseriscono pienamente nell'approccio perseguito dalla riforma e dal decreto attuativo della legge delega.

Dalla lettura e dall'intreccio di questa complessa trama normativa si possono individuare varie tipologie di strumenti finanziari opportunamente disciplinati statutariamente che possono essere emessi dalle imprese cooperative e che, opportunamente rappresentati in bilancio, potranno evidenziare quello sperato riassetto delle loro strutture finanziarie al fine di prepararsi ad affrontare con maggiore serenità i nuovi meccanismi di calcolo dei coefficienti prudenziali richiesti alle banche (Basilea 2), dove ogni loro attività posta in essere (finanziamenti a cooperative) comporta l'assunzione di un rischio di credito che andrà valutato dalle banche finanziatrici sulla base di appositi rating da attribuire alle cooperative debentrici. Così la possibilità per le imprese cooperative di avvalersi degli strumenti finanziari propri della sua specifica normativa, vecchia (legge 59/92, relativa ai soci sovventori e ai soci di partecipazione cooperativa) e nuova (quelli della riforma societaria che, tra l'altro, assorbe, di fatto, gli istituti citati e precedentemente introdotti dalla 59/92), di avvalersi degli strumenti finanziari del modello Spa o Srl, nonché di esercitare la facoltà di ampliamento dell'autonomia statutaria, offrono agli operatori in cooperativa di realizzare nuovi modelli dell'attività imprenditoriale più rispondenti ai bisogni di crescita e di maturazione verso assetti organizzativi più competitivi ed efficienti, capaci di valorizzare le caratteristiche che segnano la specificità dell'impresa mutualistica – così come richiamato nei principi di delega 366/01 – rimuovendo, tra l'altro, quegli ostacoli che hanno sempre frenato e condizionato l'accesso delle imprese cooperative al capitale di rischio, senza sacrificare i principi mutualistici che al contrario meritano un ulteriore rafforzamento.

Ma l'orientamento del legislatore volto a massimizzare il più possibile la capacità delle imprese cooperative, a mutualità prevalente e non, di ricorrere al mercato finanziario - evitando vecchi vincoli e rigidità che se ancora fossero presenti oggi renderebbero certamente impermeabili gli strumenti finanziari cooperativi agli interessi dei potenziali investitori – è riscontrabile anche nella nuova disciplina degli storici e tipici istituti delle imprese mutualistiche, come: la remunerazione del capitale sociale, la distribuzione dei ristorni, la destinazione delle riserve patrimoniali e, appunto, la remunerazione degli strumenti finanziari.

La maggior quantità di strumenti finanziari che le società cooperative potranno emettere, si ricollegano alle innovazioni radicali apportate dall'opera di riforma nel nuovo Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile (artt.2325-2451).

Che, a seguito della riforma, la disciplina dei titoli rappresentativi della partecipazione a società azionarie evidenzia grandi cambiamenti, lo si intuisce fin dall'intitolazione che il legislatore ha attribuito alla Sezione V del citato Capo V relativo alle società per azioni: il previgente, sintetico, "Delle azioni" è infatti divenuto "Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi".

Questa riforma si colloca, pertanto, nel solco della tendenza del nostro ordinamento alla proliferazione degli strumenti attraverso i quali le imprese che adottano il modello Spa ricercano il finanziamento delle proprie attività: da uno scenario fortemente sem-

plificato, proprio dell'originario Codice del 1942, caratterizzato dalla netta polarizzazione tra strumenti di "finanziamento di rischio" (le azioni) e di "finanziamento di debito" (le obbligazioni) – disciplinate, per di più, essenzialmente sulla base di norme imperative ed inderogabili – si è pervenuti ad un contesto normativo in cui le due forme tipiche di raccolta presentano caratteri così frastagliati, elastici ed inesplorati che rende difficile, al momento e in attesa di chiarimenti ministeriali, anche l'individuazione dei loro confini.

Il completo richiamo (art. 2519), operante per le cooperative assoggettate ai regimi della Spa e della Srl, alla disciplina degli strumenti finanziari, e di conseguenza la facoltà di trasferire integralmente nella struttura cooperativa la complessa e del tutto nuova strumentazione finanziaria ivi prevista, rappresenta una positiva evoluzione del regime cooperativo sotto il profilo della struttura patrimoniale.

All'equiparazione così operata sul piano formale, si accompagna, sul piano sostanziale, la limitazione ai soli soci cooperatori della diversità di regime, tipica delle cooperative prevalenti, in particolare per quanto riguarda il regime degli utili e del patrimonio. Pertanto, anche per le prevalenti l'emissione degli strumenti finanziari destinati a soggetti finanziatori – soci cooperatori o non - potrà avvenire secondo le normali modalità di funzionamento di questi nuovi istituti.

I REGIMI DELLE COOPERATIVE

Nel passare in rassegna i nuovi strumenti finanziari previsti dall'attuale normativa, dobbiamo fare necessariamente riferimento ai due regimi che possono essere seguiti dalle società cooperative:

1. il regime delle cooperative regolate secondo lo schema delle Srl, che è il più semplice;
2. il regime delle cooperative regolate secondo lo schema delle Spa, che è più complesso.

Iniziamo con il vedere cosa viene proposto dal regime Srl, evidenziando le differenze che si presentano tra le cooperative Spa e le cooperative Srl.

Il regime delle Srl

Si caratterizza per una piena facoltà di accesso al mercato dei capitali, al contrario di quanto avviene nelle Srl, in considerazione della natura di società chiusa che la riforma ha inteso attribuire ad esse; infatti, per le società a responsabilità limitata, vi è l'impossibilità – purché sia espressamente previsto nell'atto costitutivo - di raccogliere finanziamenti tramite le azioni presso il pubblico; esse possono collocare esclusivamente titoli di debito (art. 2483) presso investitori istituzionali in grado di valutare il merito del rischio effettivo, i quali, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, devono rispondere della solvenza della società emittente in caso di successivo trasferimento dei titoli a soggetti acquirenti che non siano investitori professionali, con il preciso obiettivo di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei terzi.

Dall'emissione di titoli di debito verranno automaticamente escluse le società che non

presenteranno condizioni di solidità e affidabilità sufficienti a ottenere credito.

L'investitore professionale deve avere innanzitutto la piena capacità di verificare lo stato di salute societario valutando la situazione patrimoniale e le condizioni economiche presenti e future della cooperativa emittente, prima di acquisire i titoli di debito eventualmente emessi dalla società che intende capitalizzarsi, e successivamente immettere tali strumenti sul mercato dei capitali.

Le modalità per l'emissione dei titoli di debito, deliberate, secondo le diverse disposizioni statutarie, dai soci o dagli amministratori, dovranno essere concordate tra l'investitore istituzionale e la società. Dovranno essere stabilite tutte le condizioni che regoleranno il prestito sottostante quali: il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso.

Questo titolo di debito può essere assimilato all'obbligazione, ma non si identifica con essa, prima di tutto perché l'emissione del titolo di debito non è soggetta ad alcun limite (oltre, naturalmente, al limite prudenziale che fisserà l'investitore professionale che ritirerà i titoli) e inoltre, soprattutto, perché per il rimborso del debito obbligazionario è responsabile soltanto la società emittente, mentre, nel caso di titoli di debito, è responsabile nei confronti dei terzi, l'investitore che li ha distribuiti.

Per quanto riguarda l'entità dell'emissione, esso, nel limite massimo, non è fissato legislativamente. L'atto costitutivo può intervenire a colmare la lacuna, fissando un limite ragionevole.

Tale regime, che è uno dei tre previsti nel caso di cooperative-Srl ai sensi del 2519, consente a queste cooperative di offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati indicati nell'articolo 111-octies delle Disposizioni di attuazione, quali quei soggetti finanziari che si possono definire cooperativi, in quanto costituiti dal mondo della cooperazione, come:

- quelli costituiti ai sensi della legge n° 49, del 25 febbraio 1985, cosiddetta "Legge Marcora" (es.: Compagnia Finanziaria Italiana – CFI);
- i fondi mutualistici previsti dalla legge n° 59 del 31 gennaio 1992 (es.: Fondosviluppo);
- i fondi pensione costituiti da società cooperative;
- gli investitori qualificati non cooperativi, quali: una banca, una Sim, una Sgr, un fondo pensione, una Sicav, o una compagnia di assicurazione.

Le nuove disposizioni in merito non hanno previsto, come nel caso delle Spa, limiti quantitativi predefiniti all'emissione dei titoli di debito rimettendo ai soci la relativa decisione in merito all'inserimento di apposite clausole nell'atto costitutivo.

L'autonomia con cui i soci possono regolamentare l'emissione di questi titoli è ampia consentendo ad essi la facoltà di richiamare in tutto o in parte i limiti previsti per le Spa in tema di prestiti obbligazionari.

Di conseguenza si potrà prevedere che l'emissione debba avvenire nel rispetto di determinati limiti, del tipo:

1. quantitativi: stabilendo che non possono emettersi titoli il cui ammontare compless-

sivo ecceda, per esempio, il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili;

2. temporali: stabilendo che l'emissione possa decidersi non prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società.

Allo stesso modo l'atto costitutivo può attribuire rilevanza a mere valutazioni gestionali che tengano conto dell'andamento della cooperativa subordinando quindi l'emissione:

- al raggiungimento di determinati risultati economici;
- all'incremento di determinati indici di solidità patrimoniale
- alla chiusura in perdita di uno o più esercizi o a un incremento percentualmente predefinito delle perdite o dei costi rispetto all'esercizio precedente.

Un'importanza rilevante assume nella riforma la possibilità, per le società cooperative che lo prevedono statutariamente, di emettere strumenti finanziari capaci di intervenire sulla loro struttura finanziaria e apportare così quei correttivi al passivo patrimoniale capaci di riequilibrare il rapporto tra le fonti e gli impieghi aziendali. Questa riforma dà una risposta ad esigenze da tempo avvertite e mai risolte in modo compiuto, neanche con l'introduzione del socio sovventore e del socio di partecipazione cooperativa introdotti dalla legge 59 del 1992.

Il regime delle spa

In questo senso opera il completo richiamo, attivo per le cooperative assoggettate al regime delle Spa, alla disciplina degli strumenti finanziari di questo tipo societario, e di conseguenza la facoltà di trasferire integralmente nella struttura cooperativa la complessa, nuova ed inesplorata strumentazione finanziaria ivi prevista. La legge non specifica la tipologia degli strumenti finanziari, ma, genericamente, ne prevede solo la categoria.

La riforma ha inteso equiparare le cooperative alle società per azioni riconoscendo una tendenziale parità di accesso agli strumenti di finanziamento sia alle cooperative a mutualità prevalente sia alle non prevalenti.

All'equiparazione così operata sul piano formale si accompagna, sul piano sostanziale, la limitazione ai soli soci cooperatori della diversità di regime tipica delle cooperative prevalenti della diversità di regime degli utili e del patrimonio. Pertanto, anche per le cooperative prevalenti, l'emissione degli strumenti finanziari destinati a soggetti finanziari, potrà avvenire secondo le normali modalità di funzionamento di questi istituti.

Ora con l'introduzione degli strumenti finanziari nella riforma delle società commerciali si è introdotta la possibilità di emettere degli strumenti definiti atipici in quanto la nuova normativa consente di derogare ai diversi modelli già conosciuti di finanziamento di rischio e di debito, intesi non più come schemi rigidi, ma piuttosto come modelli meramente descrittivi, anche attraverso significative aperture esplicitamente introdotte dalla legge e con possibilità di essere ampiamente disciplinati dagli statuti societari.

Questa estensione al regime cooperativo della autonomia statutaria prevista per le Spa

riguardo all'emissione degli strumenti finanziari, congiunta all'evoluzione della complessa disciplina delle società per azioni, rappresentano una novità di assoluto rilievo che in un prossimo futuro potranno determinare conseguenze estremamente rilevanti sul rapporto tra cooperative e mercati finanziari nei quali dovranno circolare tali strumenti. Attraverso l'articolo 2526 – che fa parte del corpo di norme specifiche "Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici" - il Legislatore consente alle società cooperative di procedere all'emissione degli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in analogia alla disciplina prevista a tale scopo per le Spa. La norma ha l'obiettivo di consentire una più agevole raccolta di mezzi finanziari sul mercato dei capitali, tipicamente precluso alle società cooperative.

L'atto costitutivo potrà, infatti, stabilire i "diritti di amministrazione" (rappresentanza negli organi sociali, partecipazione ad assemblee con o senza diritto di voto, impugnazione di delibere invalide, convocazione dell'assemblea, ecc.) o i "diritti patrimoniali" (diritti al dividendo, rimborso del capitale, distribuzione dei ristorni, ecc.) attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

L'art. 2346 fa riferimento specifico alle "azioni e ad altri strumenti finanziari" prevedendo che accanto alle azioni ordinarie possono essere emesse una serie di figure particolari caratterizzate – per quanto riguarda i diritti amministrativi e patrimoniali – da un ampio rinvio alla libertà statutaria. Pertanto, nei limiti di compatibilità con la disciplina delle società cooperative, questa norma è integralmente applicabile alle cooperative che adottano lo schema delle società lucrative.

Il bilanciamento di queste due categorie di diritti contenuti nei titoli finanziari in capo ai soci cooperatori e ai soci finanziatori, deve far conservare ai primi le funzioni di governo della società, e, ai secondi, il controllo strategico e gestionale attraverso la loro presenza negli organi di governo.

Così la categoria dei titoli azionari ordinari può essere affiancata da nuovi strumenti finanziari con i diritti citati variamente configurabili, e qui di seguito censiti nel quadro normativo che disciplina le Spa (dall'art. 2325 all'art. 2451), che, abbozzando una prima suddivisione, potrebbero essere collocati all'interno di specifiche categorie.

E' qui interessante sottolineare come questo nuovo assetto legale di organizzazione dei finanziatori, che si potrà costruire nell'ambito della futura struttura societaria cooperativa, risulti centrato su di una vasta autonomia statutaria che esplicherà una funzione determinante nella composizione, sotto il profilo amministrativo e patrimoniale, del contenuto dei titoli finanziari da emettere.

Nei nuovi modelli di società cooperativa l'autonomia statutaria potrà definire e ritagliare privilegi di natura amministrativa e patrimoniale nei possessori di strumenti finanziari, nel modo che riterrà più opportuno, con il solo limite che i privilegi patrimoniali riconosciuti ai finanziatori non si estendano e non possano estendersi in sede di liquidazione alle riserve indivisibili.

La creazione di diversi diritti, ovviamente, inciderà sulla valorizzazione di mercato degli strumenti di finanziamento. Oltre ai titoli tradizionali di partecipazione (art. 2525: quote e azioni) ed alle obbligazioni (art. 58, l. n. 448/1998) la riforma consente

ad ogni tipo di cooperativa (prevalente e diverse) l'emissione di strumenti finanziari nascenti dall'autonomia privata (strumenti finanziari "ibridi") che la legge, nell'usare un'espressione generica, non ne specifica la tipologia, ma, genericamente ne prevede la categoria.

La norma della riforma che ha introdotto la figura del socio finanziatore, lascia all'autonomia statutaria stabilire i diritti – che differenziano, come vedremo, i titoli finanziari che saranno emessi - amministrativi e patrimoniali attribuibili ai possessori degli strumenti finanziari; nell'ambito dei diritti amministrativi spettanti ai soci finanziatori è fissato il principio che a questi ultimi vengono riconosciuti diritti amministrativi diversificati, ma comunque, mai in misura proporzionale all'apporto di capitali fissando diverse limitazioni. L'avvicinamento della nostra forma associativa al modello di società lucrativa operato dalla riforma, sotto il profilo anche della sua organizzazione e dei mezzi di finanziamento, ha comportato vari interventi normativi sulla disciplina dei diritti patrimoniali legati agli istituti tipici cooperativi in capo alle tre forme di soci, ovvero il socio cooperatore, il socio finanziatore o, eventualmente, anche il socio che assomma contemporaneamente queste ultime due figure; conciliare l'esigenza di disporre di ingenti capitali per poter essere competitivi sul mercato, con la finalità mutualistica del sistema cooperativo prevalente, ha comportato la ricerca di un necessario punto di equilibrio in termini di diritti patrimoniali ("diritti lucrativi") collegati ai principali profili caratteristici della disciplina cooperativa (ripartizione degli utili, ristorni, riserve divisibili e indivisibili, capitale sociale, finanziamento dei soci, rimborso della partecipazione sociale) esposti sinteticamente qui di seguito:

1. Distribuzione dei dividendi
2. Attribuzione del Ristorno
3. Acquisto di azioni proprie
4. Assegnazione statutaria delle riserve divisibili
5. Capitale sociale
6. Riserve indivisibili
7. Recesso -Rimborso della partecipazione sociale
8. Remunerazione strumenti finanziari
9. Regime dei finanziamenti dei soci
10. Aumento di capitale a pagamento

Analizzando gli strumenti di finanziamento contenuti nella riforma, è possibile individuare questi strumenti finanziari cooperativi, se previsti dall'atto costitutivo della società cooperativa, che accanto alle azioni ordinarie, possono essere emessi con l'effetto di andare ad incidere sulla struttura patrimoniale ed arricchire, così, le fonti di finanziamento dell'attivo aziendale, migliorandone il rating che dovrà essere emesso nel prossimo futuro nei confronti delle imprese mutualistiche richiedenti credito ai fini del nuovo Accordo di Basilea 2.

Gli strumenti di finanziamento all'impresa cooperativa introdotti dalla nuova disciplina, trovano la loro origine giuridica all'interno di tre corpi normativi ben distinti che disci-

plinano, rispettivamente, i seguenti tre schemi societari:

- Società per azioni, dall'art. 2325 all'art. 2461.
- Società a responsabilità limitata, dall'art. 2462 all'art. 2510.
- Società cooperative, dall'art. 2511 all'art. 2545 octiesdecies.

Pertanto, in ragione del rinvio (artt. 2519 e 2525) alla disciplina delle società lucrative, Spa ed Srl, e quindi anche per quanto attiene gli strumenti di finanziamento introdotti per queste ultime, è possibile procedere ad una ricognizione di tali strumenti che si aggiungono a quelli inseriti tra le norme proprie delle cooperative.

Queste nuove opportunità di finanziamento possono innanzitutto raggrupparsi nelle seguenti due classi:

a) strumenti che, pur non dando luogo all'emissione di titoli finanziari così come intesi dalla riforma societaria – e legati a patrimoni destinati ad uno specifico affare - assolvono egualmente una funzione di finanziamento dell'impresa (art. 2427 bis);

b) titoli di finanziamento innovativi, definiti nella riforma genericamente come "strumenti finanziari", riconducibili a quanto disciplinato dal D.Lgs. 58/98, e che vengono classificati come ibridi, in quanto costituiscono una categoria intermedia – comunque denominata - tra gli strumenti di finanziamento di rischio e gli strumenti di finanziamento di credito, caratterizzati da un coinvolgimento nel rischio d'impresa in quanto i tempi e l'entità del rimborso del capitale apportato dai finanziatori sono condizionati dall'andamento economico della società (art. 2526). L'art. 2526 c.c. introduce gli "strumenti finanziari" nella disciplina cooperativa, in quanto vi si stabilisce che l'atto costitutivo della società cooperativa può prevedere l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Autorizza di rimando l'utilizzazione di qualsiasi strumento che sia disciplinato con riferimento alla società per azioni, ed in particolare:

- Categoria speciale di soci
- Riserve divisibili e attribuzione di strumenti finanziari trasferibili
- Riserve divisibili e aumento gratuito della partecipazione sociale
- Capitalizzazione del ristorno attraverso l'aumento gratuito del capitale sociale

1.3 GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

La legge 27 febbraio 1985, n. 49, meglio nota come "legge Marcora" ha, tra l'altro, istituito nel primo e secondo Titolo due fondi da destinare esclusivamente alle società cooperative e loro consorzi ispirati ai principi mutualistici (D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577). Il Titolo I (articoli 1-13) disciplina l'istituzione del Fondo rotativo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato "Foncooper", gestito dalla Coopercredito S.p.a., del Gruppo BNL, per concedere finanziamenti a tasso agevolato.

Il Titolo II, invece, ha istituito presso la Coopercredito, un Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione – o "Fondo speciale" -, che viene utilizzato per incrementare il capitale sociale delle società cooperative, per il tramite di apposite società finanziarie – costituite giuridicamente come società cooperative – partecipate almeno da 50 imprese cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di 10 Regioni.

Nel 1985 l'istituzione del Fondo Speciale, consentì di affrontare il problema delle numerose imprese in crisi introducendo una misura per sostenere l'occupazione e il reddito dei lavoratori licenziati o in cassa integrazione e per stimolare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa caratterizzata dai valori di solidarietà e di mutualità.

Questo Fondo, alimentato con disponibilità statali (D.M. 28 marzo 2002), è gestito dal Ministero per le attività produttive (MAP) ed è da esso utilizzato per partecipare, in qualità di socio sovventore (ex lege 59/92), al capitale sociale di apposite società finanziarie (oggi vere e proprie venture capital) riconosciute dal Ministero. La legge n. 57/2001 ed il relativo Decreto di attuazione 4 aprile 2001 hanno modificato ed integrato il Fondo di cui all'originario Titolo II, adeguandolo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (GUCE C 235 del 21 agosto 2001) e di tutela della concorrenza.

Nel 1986 per attuare il Fondo Speciale ex l.49/85, le tre maggiori associazioni cooperative italiane (Aghi, Confcooperative e Legacoop) costituirono, sotto forma di società cooperativa, la "Compagnia Finanziaria Industriale" – CFI. Essa è la primaria società finanziaria di partecipazione operante esclusivamente con le imprese cooperative formate da soci lavoratori di ogni settore, comprese le piccole società cooperative e le cooperative sociali, che utilizza le risorse del Fondo Speciale apportate nel suo capitale sociale dal MAP.

La mission della Compagnia – iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari presso l'Ufficio Italiano Cambi – è quella di promuovere e sostenere lo sviluppo e/o il consolidamento delle imprese cooperative su tutto il territorio nazionale, a salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali.

La CFI ha avviato fin dall'inizio del 2003 una nuova intensa attività promozionale che la sta impegnando ad intervenire nel capitale sociale delle società cooperative con i nuovi criteri concordati con l'UE.

La Compagnia interviene nei confronti di cooperative di lavoro, nonché nelle cooperative sociali di tipo A) e B) – dando priorità alle richieste presentate da soci lavoratori

provenienti da aziende in crisi – che intendono realizzare progetti imprenditoriali tesi alla creazione di nuove imprese o allo sviluppo di attività esistenti, e non per risanare situazioni di crisi.

Gli strumenti attraverso cui CFI esercita la propria attività nei confronti di una cooperativa che ne faccia richiesta, sono attualmente due:

- la partecipazione di minoranza (meno del 50% del capitale di rischio della cooperativa) e temporanea (massimo 10 anni, secondo tempi e modi che stabiliscono le parti e comunque non inferiore a 3 anni) al capitale sociale, con la condizione che essa non può eccedere il triplo del capitale sottoscritto dai soci cooperatori;
- la concessione di finanziamenti (gli stessi soggetti beneficiari possono ricorrere anche al finanziamento Foncooper ex Titolo I della Legge Marcora, a tassi ancorati al tasso di riferimento di cui al D.M. 21 dicembre 1994) collegati all'ammontare degli investimenti fissi a programma. Tale concessione è subordinata all'accordo di partecipazione di cui sopra.

Per attivare questi strumenti la CFI può stipulare anche convenzioni con importanti istituti di credito nazionali e locali, nonché con Confidi regionali della cooperazione per permettere di moltiplicare le risorse finanziarie disponibili e di offrire alle cooperative risorse a condizioni decisamente concorrenziali.

Benché per accedere al Fondo del Titolo II della Marcora, la legge non ponga limiti relativi all'anzianità delle cooperative beneficiarie, la CFI limita il suo intervento ad imprese che al momento della richiesta di partecipazione risultano costituite già da più di tre anni, così come esplicitamente richiede il Decreto Ministeriale 4 aprile 2001.

L'esame della richiesta viene intrapreso alle seguenti condizioni:

- che la cooperativa non abbia perdite pregresse da coprire, perché in presenza di tali perdite la cooperativa non può distribuire dividendi;
- che la cooperativa non presenti bilanci in perdita negli ultimi tre esercizi.

L'esame istruttorio della richiesta della cooperativa passa attraverso i seguenti punti:

- valutazione dei requisiti formali delle cooperative, quali la compagine sociale, l'appartenenza a settori di attività ammessi alla normativa comunitaria e alla localizzazione;
- valutazione del business plan delle iniziative.

Nel caso di concessione di finanziamento agevolato, esso viene inoltre concesso secondo i limiti fissati dall'UE esclusivamente a sostegno degli investimenti in capitale fisso effettuati dalle PMI cooperative operanti nei settori ammessi dalla normativa comunitaria e successivamente alla presentazione alla CFI della richiesta di partecipazione.

Nel caso di finanziamento agevolato, la CFI non interviene, in generale, con un'erogazione di importo superiore a quello della partecipazione azionaria.

Sulla base di quanto sopra, la Compagnia decide se intervenire o meno a favore della cooperativa richiedente, attraverso una decisione del proprio Consiglio di amministrazione.

La CFI ha fissato l'importo complessivo dell'intervento a sostegno di ogni singola cooperativa richiedente (partecipazione di minoranza e temporanea nonché finanziamento ad essa collegato): da un minimo di 150.000 ad un massimo di 2.500.000 €.

Alla data della delibera dell'intervento i soci della cooperativa devono aver sottoscritto una quota individuale pari almeno a 4.131,65 Euro. Per le cooperative sociali tali quote sono ridotte alla metà. La quota deve essere versata per almeno il 50% entro 30 giorni dalla delibera citata, mentre la restante parte entro i 2 anni successivi. La quota può anche essere sottoscritta tramite la cessione, totale o parziale, del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'azienda di provenienza.

Capitolo 2

IL LAVORO

2.1 LA LEGGE 142/01

Per analizzare gli strumenti di riduzione del lavoro occorre iniziare da un'attenta valutazione delle possibilità offerte dalle norme dedicate ai soci cooperatori, in particolare dalla legge 142/01, dedicata al settore della cooperazione di lavoro, finalizzata a disciplinare i rapporti di lavoro tra cooperativa e soci lavoratori.

Come già detto, la legge 142/01 esplica i suoi effetti unicamente nei confronti delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 1, primo comma).

Dopo decenni di incertezze e dispute in sede dottrinale e giurisprudenziale su quali fossero i criteri e i principi normativi in base ai quali disciplinare il complesso rapporto tra i soci lavoratori e le cooperative, il Legislatore ha compiuto una scelta dando il giusto rilievo al rapporto associativo e introducendo il cosiddetto "principio del rapporto di scambio ulteriore": accanto al rapporto associativo e generato, condizionato da questo, si affianca un ulteriore rapporto che è quello di lavoro, il quale può assumere forme diverse: subordinato o autonomo, o di qualsiasi altra forma, ivi compresa quella di collaborazione coordinata non occasionale.

Il rapporto di lavoro ha quindi un carattere strumentale rispetto al perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa e del suo progetto imprenditoriale. Ciò è peraltro confermato dalla norma programmatica contenuta nell'art. 1 dove si afferma che *"il socio lavoratore stabilisce con la cooperativa ... un ulteriore rapporto di lavoro ... con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"*.

In altre parole, si è inteso mantenere l'originalità in capo alla figura del socio lavoratore rispetto alle figure tradizionali dei dipendenti. Originalità dettata dalla partecipazione del socio lavoratore al contratto associativo della cooperativa e, pertanto, dalla sua partecipazione al "rischio d'impresa".

Al riguardo, assumono un ruolo importante, le norme contenute nell'art. 1, secondo comma, le quali disegnano l'identikit dei soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Sono norme di principio che richiamano disposizioni contenute nel codice civile e/o nella legislazione speciale dedicata alle cooperative, ma non per questo possono essere considerate soltanto ornamentali.

E' evidente che, nell'economia complessiva del provvedimento, essi debbono essere

valutati come ulteriori e originali filtri giuridici, attraverso i quali le cooperative possono rielaborare in sede statutaria e regolamentare le normative ivi contenute. Ciò è anche confermato dal comma 1, dello stesso art. 1, il quale rinvia a previsioni di regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Come già detto, la singola cooperativa può potenzialmente stipulare con i propri soci rapporti di lavoro:

- subordinato;
- autonomo;
- di collaborazione coordinata non occasionale.

Qualora la cooperativa valuti l'opportunità di adottare i diversi rapporti di lavoro instaurabili, la scelta del tipo di rapporto è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa. Tuttavia, la scelta non è discrezionale perché comunque deve tener conto delle caratteristiche e delle modalità delle prestazioni di lavoro che il socio svolgerà, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, nell'organizzazione aziendale e produttiva.

La cooperativa e il socio possono cambiare tipologia di rapporto di lavoro, sempre a condizione che si manifesti in tal senso la volontà delle parti e si modifichino le caratteristiche del rapporto di lavoro. L'art. 1, terzo comma, della legge 142/01 stabilisce che tra socio lavoratore e cooperativa si può instaurare una qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile.

Ulteriori approfondimenti merita la tipologia del rapporto di lavoro di tipo subordinato instaurato con i soci.

Il rapporto di lavoro di tipo subordinato potrà essere stipulato non solo a tempo pieno e a tempo parziale, ma anche a tempo determinato, nei casi consentiti dalla legge.

L'ammissibilità dell'adozione - nel rapporto tra socio e cooperativa - dei contratti a tempo determinato si fonda sulla disposizione della legge 142/01 che prevede l'applicazione degli effetti previsti da altre leggi o altre fonti in quanto compatibili con lo *status* del socio lavoratore.

La possibilità di instaurare il contratto a tempo determinato risolve problemi, anche di ordine teorico, riconducibili alla gestione fisiologica (e non solo patologica) della lettera d), dell'art. 1 della legge 142/01, la quale condiziona lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci "alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa". E' chiaro che in una cooperativa dove esiste un forte fenomeno di "stagionalità" o di lavori aventi scadenza certa la possibilità di ricorrere al contratto in esame è particolarmente preziosa.

In ogni caso, l'eventuale sfavore derivante dall'instaurazione del contratto a termine potrebbe essere compensata da previsioni regolamentari volte a dare precedenza ai soci interessati nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

Altre tipologie contrattuali, da considerare nell'ambito della fattispecie del lavoro subordinato, sono quelle relative ai contratti misti, cioè fondamentalmente i contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato.

Ai sensi della lettera d), dell'art. 1 della legge 142/01, la stipulazione del rapporto di

lavoro ulteriore è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che consentano il concreto impiego al lavoro del socio.

La valutazione della sussistenza delle suddette esigenze non può che essere rimessa al consiglio di amministrazione, il quale, in presenza di più soci in condizioni di *stand by*, stipulerà il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.

Una norma importante presente nell'art. 1, terzo comma, è quella che stabilisce che dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro derivano non solo i relativi effetti fiscali e previdenziali, ma anche tutti gli altri effetti giuridici previsti dal provvedimento in esame e da altre leggi o da qualsiasi altra fonte, sempre che essi siano compatibili con la posizione del socio lavoratore. Il medesimo concetto - sul piano previdenziale - è contenuto nell'art. 4, primo comma, della legge 142/01, il quale appunto dispone che *"ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'art. 6"* e parzialmente nel secondo comma, dell'art. 4, della legge 142/01.

Si tratta di una norma che può consentire alle cooperative di lavoro un significativo salto di qualità, sia nell'organizzazione del lavoro aziendale, sia nella composizione della base sociale.

Non può essere ignorata la grande opportunità di instaurare con i soci lavoratori rapporti di tipo diverso da quello subordinato, circostanza che nei fatti è molto diffusa nel movimento cooperativo, ma è stata anche fonte di contraddizioni e contenziosi a causa dell'assimilazione - sul piano fiscale e previdenziale - del socio lavoratore alla figura del lavoratore dipendente. Nel futuro, tali contraddizioni non saranno possibili, a condizione ovviamente che il rapporto di lavoro prescelto corrisponda nei fatti a quello svolto in azienda.

Altro aspetto da non trascurare riguarda la possibilità che lavoratori professionisti o esercenti attività di tipo autonomo siano ammessi nella base sociale della cooperativa, possibilità finora negata per le incompatibilità rappresentate dai particolari regimi, fiscale e previdenziale, riservati ai soci lavoratori.

Rimanendo nell'ambito degli effetti fiscali e previdenziali conseguenti alla scelta della tipologia del rapporto di lavoro, è da considerare pacifica la possibilità per le cooperative di applicare i diversi ammortizzatori sociali e gli incentivi finalizzati all'incremento dell'occupazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

L'art. 3 della legge 142/01 disciplina il trattamento economico del socio lavoratore. Si conferma, in primo luogo, l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (appalti pubblici), secondo la quale *"nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona"*.

Quindi, salva l'applicazione di detta norma, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 142/01 stabilisce che ulteriori trattamenti economici possono essere deliberati dall'assemblea ed essere erogati:

- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati tra le Centrali cooperative e le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima;
- in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi suddetti, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime ovvero mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti massimi di partecipazione individuale al capitale sociale, ovvero mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa, di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La scelta è stata quindi quella di individuare nel contratto collettivo nazionale la soglia minima retributiva e dare alla lettera a), del secondo comma, dell'art. 3, il contenuto in genere riferito alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale (di secondo livello). Un elemento di forte innovazione da segnalare è poi l'aumento dal 20 al 30% del ristorno, con la possibilità di destinarlo anche ad aumento del capitale sociale. Il ristorno può, quindi, essere utilizzato per diversi scopi, fundamentalmente riassumibili nell'aumento del trattamento retributivo o nell'aumento del capitale del socio.

Sempre in materia di ristorno, va ricordata la norma contenuta nell'art. 4, secondo comma, la quale stabilisce che le somme erogate a tale titolo non sono considerate agli effetti previdenziali reddito da lavoro dipendente. In altre parole, sulle somme erogate a titolo di ristorno non si versano i contributi previdenziali.

Con la recente legge 30/03 è stato previsto un regime derogatorio per le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, le quali possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.

Riguardo alle tipologie di rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, vale sempre l'orientamento secondo il quale l'adozione di tali contratti dipende dalle caratteristiche e dalle modalità delle prestazioni di lavoro che il socio svolgerà, le quali evidentemente non potranno essere caratterizzate da subordinazione funzionale.

Essendo poi prestazioni legate al perseguimento di risultati particolari nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa cooperativa, appare naturale che sia il consiglio di amministrazione a valutare la stipulazione del rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, nonché la distribuzione degli incarichi, in presenza di particolari esigenze produttive.

Per quanto riguarda il trattamento economico, si rinvia ai criteri di carattere generale

stabiliti dalla legge 142/01, riferiti alla quantità e qualità del lavoro conferito dal socio autonomo o collaboratore e alle disposizioni di legge, alle tabelle professionali, agli usi e consuetudini.

Ovviamente, ai soci in esame la cooperativa corrisponderà il ristorno secondo i criteri stabiliti per tutti gli altri soci lavoratori, così come estenderà ad essi i provvedimenti derivanti dalla dichiarazione dello stato di crisi.

Un ruolo centrale, ai fini dello svolgimento dell'incarico del socio e della definizione delle sue caratteristiche, è ovviamente affidato all'apposito contratto stipulato tra le parti.

REGOLAMENTO INTERNO

Una norma particolarmente importante ai fini della disciplina complessiva del socio lavoratore è quella contenuta nell'art. 6 della legge 142/01, dedicata all'obbligo da parte delle cooperative di approvare un regolamento interno.

Si dispone, infatti, che entro il 31 dicembre 2003 (termine prorogato dalla legge 30/03), le cooperative di lavoro definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

L'art. 6 prevede gli istituti che devono essere contemplati dal regolamento, con l'indicazione preliminare dei contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato e delle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Il regolamento deve inoltre prevedere:

- le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, con quanto ne consegue sotto il profilo della riduzione temporanea dei trattamenti economici e del divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. In caso di crisi aziendale, l'assemblea può deliberare forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- la facoltà per l'assemblea delle cooperative di nuova costituzione di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il secondo comma dell'articolo 6 specifica inoltre che, salve le fattispecie relative ai piani di crisi e di avviamento delle cooperative ovvero quelle concernenti le cooperative della piccola pesca, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel

caso in cui si violi tale disposizione, la clausola è nulla.

Un ulteriore elemento derogatorio alla disciplina relativa all'applicabilità dei CCNL alle cooperative di lavoro riguarda le cooperative sociali finalizzate ad integrare nel mondo del lavoro persone svantaggiate (art. 1, primo comma, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381).

Esse possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. L'articolo 6 merita alcune osservazioni aggiuntive.

Il regolamento, in ossequio alla norma contenuta nella lettera a) dell'art. 6, deve "richiamare" il CCNL applicabile, ma ciò non significa riprodurre pedissequamente la normativa contrattuale.

A tale conclusione si perviene grazie a due elementi normativi contenuti nella legge 142/01:

- il criterio della compatibilità che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, può riguardare anche le "fonti" contrattuali;
- la norma contenuta nella lettera b) dell'art. 6, la quale si riferisce alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci.

L'attenzione, ai fini di una ricostruzione originale del regolamento, deve essere quindi rivolta più agli aspetti qualitativi che a quelli quantitativi del CCNL, con particolare riferimento all'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle festività, al lavoro straordinario, notturno e festivo, alle ferie, al trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, alle trasferte, al *part-time*, anche diversamente dalle parti normative del CCNL. Per quanto riguarda la nozione di stato di crisi aziendale, è consigliabile fare riferimento alle fattispecie previste dalla Direttiva 19 aprile 2001 dei Ministri del Lavoro e del Tesoro, avente ad oggetto la riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge Finanziaria 2001.

Le causali previste da tale Direttiva considerano la contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; situazioni temporanee di mercato; crisi economiche settoriali e locali; una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Sempre sul tema della crisi aziendale, si afferma che l'assemblea può deliberare particolari misure allo scopo di fronteggiare la situazione e salvaguardare i livelli occupazionali: a tal fine, gli apporti dei soci lavoratori potrebbero consistere in una riduzione temporanea dei trattamenti economici, i quali - alla luce di quanto disposto dalla lettera e) e dal secondo comma dell'art. 6 - potrebbero essere inferiori al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile. Sono altresì ipotizzabili deliberazioni assembleari che prevedano apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

DIRITTI SINDACALI

L'art. 2 disciplina i diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, disponendo in primo luogo che ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.

La legge 142/01, come modificata dall'art. 9 della legge 30/03, prevede la possibilità di derogare le disposizioni dello Statuto dei lavoratori che riguardano il Titolo III dello Statuto medesimo.

L'art. 2 dispone, infatti, che le modalità di esercizio dei diritti sindacali saranno determinate da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Ai soci lavoratori che abbiano stipulato con la cooperativa rapporti di lavoro diversi da quello subordinato si applicano gli artt 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300/70, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

ALTRE NORMATIVE APPLICABILI AL SOCIO LAVORATORE

Ultima norma da esaminare è quella contenuta nell'art. 5 della legge 142/01, la quale dispone in primo luogo l'estensione delle tutele previste dall'art. 2751-*bis*, numero 1) (si tratta della natura privilegiata dei crediti) alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai soci lavoratori nei limiti del trattamento economico di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a).

Lo stesso art. 5 stabilisce inoltre che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2532 e 2533 cc.

2.2 I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

COSA SONO I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettivi aziendali, (previsti dagli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726), stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata:

- ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi aziendale, ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (questi accordi vengono definiti contratti di solidarietà difensivi e si dividono in Tipo A e di tipo B);
- a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà espansivi).

Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivo-previdenziale:

La stipula di un contratto di solidarietà difensivo comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, per i datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I contratti di solidarietà espansivi, invece, assicurano ai datori di lavoro un particolare beneficio contributivo.

Il contratto di solidarietà difensivo rappresenta una forma solidale di riduzione dell'orario di lavoro con l'obiettivo di ridurre, almeno in parte, il numero dei licenziamenti o di fare rientrare completamente la dichiarazione di esubero del personale. Si sostanzia in un contratto (contratto collettivo aziendale) stipulato dall'azienda e dalle rappresentanze sindacali aziendali. All'interno dell'accordo deve essere prevista la quantificazione dell'esubero di personale e le relative motivazioni.

Rientrano nel campo di applicazione dei CdS (Contratti di Solidarietà) di Tipo A, le medesime imprese ammesse a fruire della CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria). Nel settore commerciale ne hanno diritto le aziende commerciali con oltre 200 dipendenti al momento della richiesta). Le imprese devono avere almeno 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda.

I lavoratori che possono beneficiare del CdS sono:

- Tutti i dipendenti con un'anzianità aziendale superiore ai 90 giorni ad esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori a tempo determinato legati ad attività a carattere stagionale;
- I lavoratori part-time purchè il loro inserimento nell'organizzazione del lavoro sia a carattere strutturale;
- Gli apprendisti a seguito dell'emanazione dei provvedimenti anticrisi (art 19, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 e D.L. n. 78/2009).

Contenuto del contratto di solidarietà difensivo

Il contratto di solidarietà si sostanzia in un atto scritto in cui si prevede una riduzione dell'orario di lavoro che non può superare il 60% dell'orario settimanale dei lavoratori coinvolti. Tale riduzione può essere stabilita come riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

Non risulta possibile un'ulteriore riduzione rispetto a quanto stabilito nel contratto. In tal caso occorre fare una nuova domanda al Ministero del lavoro.

Non sono ammesse, ovviamente, prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori in CdS a meno prova, da parte dell'impresa, di sopravvenute e straordinarie esigenze produttive;

Il CdS non ha una durata minima ma non può avere una durata superiore ai 24 mesi, al termine dei quali è possibile chiedere una proroga di 24 ovvero di 36 mesi per le aziende ubicate del mezzogiorno.

A seguito di tale durata massima e con un intervallo di 12 mesi, può essere attivato un nuovo CdS che coinvolga le medesime unità lavorative.

Il lavoratore coinvolto nel CdS ha diritto al seguente trattamento:

- Integrazione salariale fissata nella misura del 60% della retribuzione del lavoratore;
- Copertura contributiva ai fini pensionistici;
- TFR a carico della CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

In particolare l'integrazione salariale riguarda, oltre alla normale retribuzione, tutte le voci retributive già ammesse per la CIG comprese le ferie maturate. Non sono integrabili: le festività soppresse, l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di mancato preavviso.

Nel periodo di CdS spettano al lavoratore anche: l'indennità di malattia; l'indennità di maternità; l'indennità per infortunio.

Ai datori di lavoro che attivano i CdS è riconosciuta la riduzione del 25% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori nei casi in cui la riduzione di orario sia superiore al 20% dell'orario contrattuale. La riduzione sale al 35% nel caso la riduzione di orario sia superiore al 30%. Per le imprese operanti nel mezzogiorno tale riduzione sale rispettivamente al 30 e 40%.

Rientrano nel campo di applicazione dei CdS di Tipo B anche le aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

La CdS di Tipo B spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Spetta un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda.

La durata massima è di 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.

I Contratti di Solidarietà Espansiva

Al contrario di quelli difensivi, tale tipologia di contratti riguarda quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.

2.3 IL SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il sistema degli ammortizzatori sociali è in una fase di profonda trasformazione per effetto della Legge 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) che ha istituito una nuova forma di "assicurazione sociale" (ASPI) al posto delle indennità di disoccupazione e di mobilità, in un processo di transizione iniziato il 1 gennaio 2013 e destinato a completarsi (salvo ulteriori modifiche) il 1 gennaio 2017.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dovuta a situazioni transitorie di difficoltà dell'azienda (CIG ordinaria) oppure a processi di ristrutturazione, crisi economiche o procedure fallimentari (CIG straordinaria).

La CIGO spetta a lavoratori dell'industria e dell'edilizia, ha una durata massima di 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi, e viene concessa direttamente dall'INPS su richiesta dell'azienda.

La CIGS spetta a lavoratori assunti da almeno 3 mesi in imprese di numerosi settori con più di 15 dipendenti (50 nel commercio e turismo), ha una durata massima molto più ampia (a seconda dei casi e delle eventuali proroghe, da 12 fino a 36 mesi) e viene concessa previo accordo sindacale con decreto del Ministro del Lavoro.

Durante la crisi, è stata istituita la cosiddetta CIG "in deroga" per settori e tipologie contrattuali (es. aziende con meno di 15 addetti, apprendisti, somministrati) non coperti da quelle tradizionali, concessa dopo trattativa sindacale dalle Regioni. In questi casi, i beneficiari devono sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego e non possono rifiutare eventuali offerte di lavoro o di partecipazione a corsi di formazione. Gli ammortizzatori "in deroga" sono stati prorogati anche per il periodo transitorio 2013-2016, salvo verifica delle risorse e accordi che devono essere stipulati a livello regionale.

L'importo dell'integrazione è sempre pari all'80% della retribuzione rapportata alle ore di lavoro non prestate.

Il lavoratore che vuole intraprendere un'attività autonoma o associarsi a una cooperativa, può chiedere l'anticipazione delle mensilità di cassa integrazione non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.

La Cassa Integrazione non subisce modifiche sostanziali in seguito alla riforma del 2012. E' prevista l'istituzione di Fondi di solidarietà obbligatori per coprire i lavoratori finora esclusi, ma solo nelle imprese con almeno 15 dipendenti. Inoltre dal 2016 la CIGS non verrà più concessa in caso di procedure fallimentari e di sequestri per attività mafiosa.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola è stata soppressa a partire dal 1 gennaio 2013 e sostituita dall'ASPI.

La vecchia indennità di disoccupazione continua a essere corrisposta per i licenziamenti involontari avvenuti prima del 31 dicembre 2012, fino alla scadenza naturale dei trattamenti.

Rimane in vigore senza variazioni l'indennità di disoccupazione agricola, spettante ai lavoratori agricoli che hanno lavorato almeno 102 giornate nell'ultimo biennio. La domanda va presentata all'INPS dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del lavoro.

Anche la cosiddetta indennità a requisiti ridotti viene sostituita dalla mini-ASPI. Per i lavoratori che nel 2012 hanno perso il lavoro e non hanno maturato il diritto alla disoccupazione ordinaria, sono stati applicati per l'ultima volta i criteri di ammissione del vecchio regime, cioè aver lavorato almeno 78 giorni nell'anno solare e avere un contributo utile versato prima del biennio. La prestazione è calcolata nella misura prevista per la mini-ASPI (75% della retribuzione, per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, liquidata in unica soluzione).

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

L'istituto della mobilità con indennità riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, che siano stati licenziati dopo almeno 12 mesi di anzianità da parte di un'azienda con più di 15 dipendenti (200 nei settori di commercio e logistica) nell'ambito di un licenziamento collettivo (cioè che coinvolge almeno 5 lavoratori) a causa di ristrutturazione o cessazione dell'attività dell'impresa.

L'indennità di mobilità, pari all'80% del salario fisso, spetta per un periodo massimo di 12 mesi elevati a 24 per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 se hanno compiuto 50 anni, più altri 12 mesi per i lavoratori del Sud. La lista dei lavoratori in mobilità viene redatta dalla Regione in base alle comunicazioni di licenziamento collettivo inviate dalle aziende.

Per i lavoratori esclusi dalla mobilità ordinaria, in seguito alla crisi economica, è stata prevista la cosiddetta indennità di mobilità in deroga, regolata da accordi regionali con le parti sociali, e prorogata anche per il periodo 2013-2016.

Nei casi in cui non è prevista l'indennità, come le imprese con meno di 15 addetti, i lavoratori colpiti da un licenziamento collettivo hanno comunque diritto ad essere iscritti nelle liste di mobilità. Invece dal 2013 non possono più essere iscritti i lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo.

Nel 2013 e nel 2014 l'istituto della mobilità non subisce variazioni. Nei successivi due anni la durata del periodo di tutela verrà ridotta, e dal 2017 la mobilità verrà abolita e integralmente sostituita dall'ASPI.

L'ASPI

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, e tutela le situazioni di disoccupazione involontaria; sono quindi escluse le dimissioni e risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle per giusta causa (ad esempio, per mancati pagamenti di stipendio, mobbing, molestie sessuali) o durante il periodo

di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio, ovvero per un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione e affido).

Il requisito contributivo è di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi due anni se questa non supera i 1180 euro rivalutati annualmente. Oltre questa soglia viene riconosciuto il 25% dell'eccedenza fino a un importo massimo di euro 1152,90 mensili. Viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo dodici mesi.

Per il 2013 la durata resta invariata rispetto all'indennità di disoccupazione, cioè: otto mesi per i lavoratori fino a 50 anni, 12 mesi per i lavoratori oltre 50 anni. Negli anni successivi il periodo massimo viene allungato e dal 2016 verrà fissato in 12 mesi fino a 55 anni di età e 18 mesi oltre i 55 anni.

La cosiddetta mini-ASPI, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti, si applica ai lavoratori con almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, ha il medesimo importo ma durata inferiore: un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

La domanda, sia per l'ASPI che per la mini-ASPI, va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dopo aver acquisito lo stato di disoccupazione firmando la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego del territorio in cui il lavoratore ha domicilio.

In entrambi i casi sono riconosciuti i contributi figurativi calcolati sulla media dell'ultimo biennio e l'eventuale diritto agli assegni familiari.

L'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, e quindi va perduta in caso di rifiuto di una congrua offerta di lavoro o di mancata partecipazione ad azioni di politiche attive proposte dai servizi per l'impiego, oppure se si inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicarlo all'INPS o se si svolge un lavoro che assicuri un reddito annuo superiore alle soglie di esenzione fiscale (8.000 euro per lavoro dipendente o collaborazione a progetto, 4.800 euro per lavoro autonomo); è invece sospesa in caso di lavoro subordinato fino a sei mesi (quindi, entro questo termine, riprende in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

E' possibile chiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione delle indennità per avviare un'attività autonoma, imprenditoriale o cooperativa.

Per i collaboratori a progetto disoccupati è prevista un'indennità una tantum, a condizione che questi fossero in regime di monocommittenza e con un reddito inferiore a 20.000 euro nell'ultimo anno, e inoltre che abbiano almeno una mensilità accreditata nell'anno di riferimento e quattro mensilità nell'anno precedente alla Gestione separata, e un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente.

L'INTERPELLO DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha precisato che il regolamento interno di una cooperativa può prevedere, per i soci lavoratori, periodi di sospensione temporanea dell'attività senza ammortizzatori sociali.

A riguardo, l'Associazione Generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno presentato istanza d'interpello, chiedendo chiarimenti in ordine alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall'assemblea di una cooperativa, possa contemplare l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

In primis, secondo il Ministero, occorre ricordare che la Legge n. 142 del 2001 prevede una particolare disciplina del rapporto di lavoro, instaurato con il socio lavoratore. Quest'ultimo, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore rapporto giuridico, ovvero un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Pertanto, l'attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali, derivanti dal rapporto di lavoro, comporta il riconoscimento alla cooperativa della qualità di datore di lavoro e al contempo tale attribuzione risulta finalizzata a garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso.

L'art. 6, comma 1 lett. d), della Legge n. 142/2001 attribuisce all'assemblea la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire "la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi" nonché "il divieto per l'intera durata del piano di distribuzione degli eventuali utili".

Nello specifico, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, per cause di forza maggiore o circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi, determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe, dunque, prevedere l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, quindi, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti. Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo, laddove all'art. 1, comma 2 lett. d), Legge n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori "mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa".

In ogni caso, il Ministero ritiene necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell'attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo lo statuto.

Capitolo 3

LA LIQUIDAZIONE

3.1 LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

La liquidazione volontaria determina sull'attività di impresa un'organizzazione totalmente diversa rispetto allo scopo per il quale la cooperativa si è costituita: l'obiettivo della gestione non è più lo svolgimento dell'attività economica oggetto dell'impresa, bensì quello di predisporre la completa cessazione. Le cause di scioglimento, oltre la perdita del capitale sociale, sono sancite nell'articolo 2545 – duodecies del codice civile, che rimanda all'art.2484:

- decorrenza del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
- deliberazione assembleare;
- altre cause previste da atto costitutivo o statuto.

Prima dell'avvio del procedimento di liquidazione il semplice verificarsi di una delle cause sopra indicate determina specifici obblighi a carico degli amministratori che devono, pertanto, convocare l'assemblea straordinaria dei soci, affinché deliberi la nomina dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi il procedimento stesso; la nomina deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese.

POTERI – OBBLIGHI – RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

Salvo differente disposizione statutaria, i liquidatori hanno il potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, adempiendo ai loro doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico; la responsabilità per i danni che derivano dall'inosservanza dei loro doveri è disciplinata dall'art. 2476 del codice civile (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci).

La citata norma può essere così interpretata: l'obiettivo primario della fase liquidatoria è mirato alla trasformazione in denaro dei beni presenti nell'attivo patrimoniale e a soddisfare i creditori con la somma ricavata; solo al termine di queste fasi è possibile procedere alla redazione del bilancio finale.

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti al pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

L'articolo 2490 prevede che i liquidatori debbano redigere il bilancio di liquidazione e presentarlo all'assemblea per l'approvazione, alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio. Nella relazione devono illustrare l'andamento del procedimento e i criteri adottati per realizzarlo, mentre nella nota integrativa saranno indicati e motivati i criteri di valutazione.

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

La principale "caratteristica" riscontrabile nelle cooperative a mutualità prevalente è rappresentata dal regime di indivisibilità patrimoniale. Il rimborso ai soci del residuo è limitato, quindi, al capitale sociale conferito e al suo valore nominale rivalutato; l'attivo corrispondente alle riserve indivisibili deve, perciò, essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, come indicato all'art. 26 lett. c) del DL.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 (modificato dal D.Lgv. n. 220/02).

Terminate tutte le operazioni necessarie alla conclusione del procedimento, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile e depositarlo presso il Registro delle Imprese; nei novanta giorni successivi l'iscrizione dell'avvenuto deposito i soci possono proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio ai liquidatori; decorso il termine senza che siano stati presentati reclami, il bilancio finale si intende approvato e pertanto i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (artt. 2492, 2493 e 2495 del codice civile).

SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI

La fase liquidatoria della cooperativa non può, in ogni caso, protrarsi nel tempo: l'art. 2545-octiesdecies, infatti, dispone che in caso di irregolarità o eccessivo ritardo della liquidazione l'Autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se già nominati dall'Autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Il ritardo nella conclusione del procedimento o il mancato deposito dei bilanci di liquidazione può essere accertati dai revisori durante la verifica alla cooperativa e segnalati al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il verbale ispettivo.

L'Autorità di vigilanza dispone altresì la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che per cinque anni consecutivi non depositino i bilanci d'esercizio.

IL CONTROLLO CONTABILE

Durante la fase di liquidazione ordinaria, l'assemblea può deliberare la nomina di un revisore o di una società di revisione (iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia) che eserciti il controllo contabile sulla società.

Le funzioni di controllo, indicate dall'art. 2409-ter, prevedono:

- la verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- della corrispondenza tra bilancio e scritture contabili e conformità alle norme che li disciplinano;
- la redazione di una specifica relazione nella quale venga espresso un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Se, nella relazione, il revisore esprime un giudizio sul bilancio facendo rilievi oppure un giudizio negativo o dichiara di non poter esprimere giudizi, la sua decisione deve essere illustrata analiticamente; la relazione deve essere datata e sottoscritta dal revi-

sore e, quindi, depositata presso la sede della società.

I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 2407 del codice civile e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e di terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri; l'azione si prescrive nel termine di cinque 5 anni dalla cessazione dell'incarico.

Resta fermo che qualora si verificasse lo stato di insolvenza della società, anche la cooperativa in liquidazione volontaria è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

LE CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) previste dall'art. 2484 c.c. sono le seguenti:

1. il decorso del termine (se la società ha un termine di scadenza, che, come abbiamo detto, per l'art. 2521 c.c. riformato non è più obbligatorio);
2. il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che esso non venga modificato dall'assemblea);
3. per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale (Euro 10.000 per la Srl ed Euro 120.000 per la Spa), salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., vale a dire la ricostituzione del capitale ad una cifra non inferiore a detto minimo deliberata dall'assemblea dei soci convocata a tale fine dagli amministratori;
5. nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 – *quater* e 2473 c.c. di impossibilità di rimborsare al socio che recede la quota o le azioni che rappresentano la sua partecipazione;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (1° comma).

La disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società di capitali e della società cooperativa è quella prevista dagli artt. da 2485 a 2496 c.c. che, assieme all'art. 2484, costituiscono il Ca-po VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del 1° comma dell'art. 2484 c.c., alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e nell'ipotesi di scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci (numero 6), dalla data di iscrizione di questo atto (art. 2484, 3° comma, c.c.).

Qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano altre cause di scioglimento diverse da quelle previste dalla legge, essi devono determinare anche di quale organo della società è la competenza a deciderle o accertarle e ad effettuare l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui la causa di scioglimento viene accertata o dell'atto con cui lo scioglimento della società cooperativa viene deciso (4° comma).

L'obbligo di accertare senza indugio il verificarsi di una delle cause di scioglimento

della società previste dall'art. 2484 c.c. o da altre norme di legge è di competenza degli amministratori, i quali devono poi procedere all'iscrizione della dichiarazione di accertamento presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Essi, in caso di ritardo o omissione dell'accertamento della causa di scioglimento sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. In questi casi di ritardo o di omissione, inoltre, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto sempre presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2485 c.c.).

Quando si verifica una causa di scioglimento e fino al momento della consegna dei libri sociali ai liquidatori prevista dall'art. 2487-bis c.c. gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti e le omissioni contrari ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio della società (art. 2486 c.c.).

Passiamo alle modalità di nomina (ed eventuale revoca) dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società di capitali e della società cooperativa. L'art. 2487 c.c., 1° comma, stabilisce che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2) e 6) del 1° comma dell'art. 2484 c.c. precedentemente riportati in questo articolo, non abbia già provveduto l'assemblea dei soci e salvo che l'atto costitutivo e lo statuto non dispongano diversamente in questa materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sui seguenti argomenti:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio nel caso che i liquidatori siano più di uno;
2. la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quello o di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, oppure di singoli beni o diritti o di blocchi (insiemi) di essi (attività in cui di solito si sostanzia la liquidazione della società);
5. gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ottenibile dalle cessioni (vendite) di cui al punto precedente.

Queste deliberazioni possono essere sempre modificate dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto. In particolare, i liquidatori possono essere sempre revocati dall'assemblea e, quando sussiste una giusta causa, anche dal Tribunale su istanza dei soci o dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico oppure del Pubblico Ministero (3° e 4° comma).

Se gli amministratori non convocano l'assemblea vi provvede il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore

unico e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni di cui al precedente capoverso (2° comma).

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le modifiche di questi atti devono essere iscritte, a loro cura, nel Registro delle Imprese. Avvenuta questa iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento (comunque questo sia avvenuto) della causa di scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (art. 2487-*bis*, 1° e 3° comma, c.c.). Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione (2° comma).

Le norme di legge sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488 c.c.).

Se viene eliminata la causa di scioglimento con una deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione. Sia la deliberazione dell'assemblea che la revoca dello stato di liquidazione devono essere iscritte nel Registro delle Imprese con le modalità di cui all'art. 2436 c.c. per le delibere di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto per cui è previsto l'intervento di un notaio per verbalizzare la delibera e l'iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla deliberazione a cura dello stesso notaio. Se i liquidatori o, se ancora in carica, gli amministratori non provvedono a tale revoca ed alla sua iscrizione, può provvedere il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico con decreto che deve essere iscritto sempre presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2487-*ter*, 1° comma, c.c.).

La revoca dello stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla revoca della liquidazione. Qualora in questo termine i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione si applica l'art. 2445 c.c. e, precisamente i suoi commi 3° e 4°, che stabiliscono che l'opposizione dei creditori blocca la revoca della liquidazione fino alla decisione del Tribunale su di essa oppure fino al pagamento dei loro crediti e che sempre il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, possa disporre che la revoca della liquidazione abbia effetto anche in presenza dell'opposizione di uno o più creditori (2° comma).

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'atto costitutivo o diversa previsione adottata in sede di nomina dei liquidatori, questi ultimi hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori agli articoli da 2392 a 2395 del Codice Civile (art. 2489 c.c.).

Nel periodo in cui si svolge il procedimento di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea dei soci o, per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl, ai soci nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 2479, cioè quando l'atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano da essi adottate (al posto della convocazione dell'assemblea) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su documenti che riportano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. A questo bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2423 e ss. c.c. (art. 2490 c.c., 1° comma). Nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi ed i criteri adottati per realizzarla, mentre nella nota integrativa (art. 2427 c.c.) essi devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati sia per la redazione del bilancio che per l'effettuazione degli atti in cui si concretizza la liquidazione (vendite di beni, cessioni di diritti, ecc.) (2° e 3° comma).

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata ai liquidatori dagli amministratori a norma del 3° comma dell'art. 2487-bis c.c. (libri sociali, ecc., esaminata in precedenza), con le eventuali osservazioni dei liquidatori (4° comma).

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata, la relazione sulla gestione deve indicare le ragioni e le prospettive di tale continuazione e la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (5° comma).

Qualora per più di tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio da parte dei liquidatori, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, con gli effetti previsti dal 2° comma dell'art. 2495 c.c. (6° comma). Ciò significa che, dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati pagati possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l'ultima sede (legale o effettiva) della società.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti per le quote o azioni di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio. Sempre i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che tale ripartizione non incide sulla disponibilità delle somme idonee all'integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.

Inoltre, i liquidatori possono condizionare la ripartizione di acconti alla prestazione di idonee garanzie da parte del socio (per esempio, cauzioni o fidejussioni). I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori della

società con la violazione di queste norme (art. 2491 c.c.).

Compiuta la liquidazione, ovvero convertito in denaro tutto il patrimonio (cioè l'attivo) della società che rimane una volta pagati i creditori, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione o quota nella divisione dell'attivo (espressa in denaro o in beni o in altri valori) (art. 2492, 1° comma, c.c.).

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci o del revisore unico, è depositato presso il Registro delle Imprese. Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio con i liquidatori della società. I reclami relativi alla liquidazione della medesima società devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine di tre mesi per la proposizione dei reclami dei soci e la sentenza che decide il giudizio fa stato anche nei confronti dei soci non intervenuti (2° e 3° comma).

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale della liquidazione si intende tacitamente approvato e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza di questo termine di tre mesi, il rilascio senza riserve della quietanza all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto all'ultimo socio che ne ha diritto comporta l'approvazione tacita del bilancio finale della liquidazione della società (art. 2493 c.c.).

Le somme spettanti ai soci che non siano state non riscosse entro i tre mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione a norma dell'art. 2492 c.c. devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore (art. 2494 c.c.).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 2495, 1° comma, c.c.).

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati pagati possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l'ultima sede della società (2° comma).

Compiuta la liquidazione della società, la distribuzione dell'attivo patrimoniale tra i soci ed il deposito presso una banca delle somme non riscosse dai soci ai sensi dell'art. 2494 c.c., i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove chiunque può esaminarli, anticipando le spese (art. 2496 c.c.). Ricordiamo che i libri sociali obbligatori sono quelli previsti dall'art. 2421 c.c. per le società per azioni (e per le cooperative a cui si applicano le norme sulle Spa) e quelli stabiliti dall'art. 2478 c.c. per le società a responsabilità limitata (e per le cooperative a cui si applicano le disposizioni sulla Srl).

3.2 LA LIQUIDAZIONE NELLE COOPERATIVE

Lo scioglimento delle società cooperative

Le società cooperative, secondo le nuove disposizioni dell'art. 2545 duodecies del codice civile, si sciolgono per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, ovvero:

1. decorso del termine
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie
3. Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
5. per deliberazione dell'assemblea;
6. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o nello statuto.

Quindi le cooperative si sciolgono e vengono liquidate secondo le cause previste per le società di capitali, a cui però devono aggiungersi:

- la perdita del capitale sociale ex art. 2545 duodecies cc;
- la riduzione del numero di soci al di sotto di quello legale se non viene integrato nel termine massimo di un anno ex art. 2522 cc.;
- lo scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza ex art. 2545 septiesdecies cc;
- il provvedimento dell'autorità governativa che ordina la liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies cc.

La perdita del capitale sociale

Il capitale sociale è perso quando le perdite di esercizio (di un unico esercizio o cumulate con quelle degli anni precedenti) sono pari o superiori al capitale sociale della cooperativa.

Per capitale sociale è da intendere il patrimonio netto cioè il capitale sociale più le riserve ovvero il totale della voce A) Patrimonio netto dello stato patrimoniale passivo del bilancio d'esercizio.

Sul punto occorre ricordare peraltro che per la copertura delle perdite di esercizio è previsto l'utilizzo delle riserve presenti in bilancio; quindi fin tanto che vi sono riserve da utilizzare il capitale sociale è salvaguardato.

Di qui sorge l'opportunità di individuare nel patrimonio netto il valore di riferimento per l'accertamento di intervento della causa di scioglimento in esame.

L'accertamento della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale (ossia del patrimonio netto) e gli adempimenti susseguenti posti in capo agli amministratori dall'art. 2845 meritano una particolare attenzione; infatti:

1. la legge non prevede un tempo utile per la ricostituzione del capitale sociale delle cooperative e non esplicita la possibilità o meno di applicare il disposto degli art. 2446 (riduzione del capitale sociale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) in materia di società per azioni.

2. gli amministratori – secondo l'art. 2485 – devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti disposti nel 3° comma dell'art. 2484.

Riguardo al primo punto, poiché la legge non concede un termine legale per la ricostituzione del capitale sociale perso, occorre esaminare se sia applicabile il disposto degli artt. 2446 (riduzione del capitale sociale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) in materia di società per azioni.

Secondo parte della dottrina sembra che gli artt. 2446 e 2447 non siano applicabili alle società cooperative "a causa della variabilità del capitale sociale e della mancanza formale di un capitale minimo".

La legge non vieta comunque agli amministratori di sottoporre all'assemblea dei soci idonei programmi per l'attivazione di valide procedure di reintegrazione del capitale sociale quale estremo tentativo per scongiurare lo scioglimento della cooperativa.

Peraltro va detto che il 3° comma dell'art. 2524 prevede la possibilità di deliberare aumenti di capitale sociale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste per le società per azioni dagli artt. 2438 e seguenti del codice civile.

In merito al 2° punto si potrebbe obiettare che il 3° comma dell'art. 2484 nulla dice in merito agli adempimenti degli amministratori inerenti la causa di perdita del capitale sociale delle cooperative; ma tale osservazione non sembrerebbe corretta perché la causa di perdita del capitale sociale sostituisce quella prevista per le società di capitali nel n. 4 dell'art. 2484 di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Quest'ultima, infatti, non è applicata alle cooperative a causa della variabilità del capitale sociale stesso sancita negli artt. 2511 e 2524 del codice civile.

Occorre pertanto ricercare il momento di accertamento di operatività della causa di scioglimento in esame nel quale scattano gli obblighi di pubblicità in capo agli amministratori previsti nel 3° comma dell'art. 2484 vista l'impossibilità di attingere, anche per analogia, agli artt. 2446 e 2447 cc.

L'accertamento di perdita totale del capitale sociale e l'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese può essere compiuto dagli amministratori in qualsiasi momento dell'esercizio sociale a mezzo di approfondita verifica dei risultati contabili. Una volta esperiti con esito negativo i tentativi validi ai fini della ricapitalizzazione della cooperativa e/o del conseguente abbattimento delle perdite, che senza dubbio possono considerarsi conclusi con l'assemblea appositamente convocata o con l'assemblea di convocazione del bilancio, per gli amministratori è il momento di attivare le disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 2484 del codice civile.

Quanto sopra ovviamente è possibile se la cooperativa, pur versando in situazione di estrema criticità, non si trova ancora in stato di insolvenza; stato per il quale la legge prevede la procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento. Qualora la perdita del capitale sociale, accertata dagli amministratori in un qualsiasi momento dell'esercizio sociale, rappresenti a concreto giudizio degli amministratori, il culmine di una crisi senza sbocco, occorre attivare senza remora e dilazione la procedura di scioglimento e quella di liquidazione. Se la cooperativa è destinata a riprendersi l'assemblea può, in qualsiasi momento, invocare lo strumento della revoca della liquidazione.

Riduzione del numero dei soci sotto al numero legale

Per costituire una società cooperativa necessitano almeno 9 soci; tuttavia la legge (art. 2522 cc.) consente la costituzione di cooperative con almeno 3 soci a condizione che i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le regole della società a responsabilità limitata.

Qualora, per un qualsiasi motivo, il numero dei soci si riduca al di sotto di tali limiti minimi necessari per la costituzione esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno. Trascorso inutilmente tale anno la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Sul punto è il caso di specificare che nelle cooperative composte da soli soci persone fisiche il numero minimo di 9 non appare significativo poiché la legge consente, in tal caso, la costituzione con un limite minimo di 3 soci. Occorre però verificare la tipologia giuridica prescelta, ovvero se la cooperativa è a responsabilità limitata o per azioni.

La cooperativa a responsabilità limitata, composta da sole persone fisiche, il cui numero di soci scende al di sotto di 9, stante il tenore della legge, è destinata a proseguire l'attività fatto salvo il caso di scioglimento per volontà dell'assemblea.

Nell'ipotesi invece di cooperativa costituita secondo il modello della società per azioni, lo scioglimento per mancanza del numero minimo di 9 soci non può essere scongiurato se la base sociale è composta da soci persone fisiche e giuridiche e se l'attivo dello stato patrimoniale supera il milione di euro.

Lo scioglimento potrebbe essere scongiurato nella cooperativa a modello SPA con un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad 1 milione di euro, il cui numero di soci scenda al di sotto del minimo di 9, a condizione che gli stessi siano solo le persone fisiche e che senza indugio si provveda a trasformare la cooperativa da SPA a Srl con le conseguenti e opportune modifiche statutarie.

Scioglimento per atto d'autorità

L'autorità di vigilanza, in base all'art. 2545 septiesdecies, può sciogliere cooperative che:

- non perseguono lo scopo mutualistico;
- non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite;
- per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio;
- per due anni consecutivi non hanno compiuto atti di gestione.

A tali cause è da aggiungere la disposizione transitoria di cui al nuovo articolo 223 septiesdecies, Disp. Att.ve cc., in base al quale, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

Lo scioglimento per atto d'autorità, a norma dei decreti del MAP 17/07/2003, non è soggetto alla nomina del commissario liquidatore:

1. laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mo-

biliare e risalga a più di 5 anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione, 2. quando le attività da liquidare, purchè di natura mobiliare, non abbiano valore superiore ai 5.000 euro.

Sostituzione dei liquidatori

Il primo comma del nuovo articolo 2545 octiesdecies (al pari del 2545 del vecchio testo) precisa che in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questo sono stati nominati dall'Autorità Giudiziaria, può chiederne la sostituzione al Tribunale.

Si tratta di un provvedimento sanzionatorio finalizzato a sollevare i liquidatori che hanno commesso irregolarità nell'esercizio della funzione cui sono stati nominati.

Mediante tale strumento inoltre, l'autorità di vigilanza, sostituisce i liquidatori inattivi per evitare che l'inattività degli stessi si riversi negativamente sulla cooperativa in liquidazione.

E' noto, infatti, come l'inutile dilungarsi delle attività di liquidazione contribuiscano pesantemente sulla svalutazione del patrimonio sociale con conseguenti effetti negativi sulla buona riuscita della liquidazione stessa a danno sia dei soci sia dei terzi creditori in genere, che dei fondi mutualistici per la cooperazione.

Divieto di riparto tra i soci

Alle società cooperative in regime di mutualità prevalente è posto il divieto di ripartire il patrimonio sociale e quindi il residuo attivo di liquidazione tra i soci.

Infatti, il 1° comma lettera d) dell'art. 2514 cc., nuovo testo, impone l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nelle cooperative diverse o a mutualità non prevalente si ritiene che il divieto di cui sopra operi soltanto verso le riserve indivisibili accumulate in regime di sostanziale esenzione da imposte.

Tuttavia è il caso di precisare che, se nello statuto di una cooperativa diversa o a mutualità non prevalente è presente la clausola di cui alla lettera d) dell'art. 2514, permane il divieto di distribuzione sull'intero patrimonio con il relativo obbligo di devoluzione.

Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori, la gestione della liquidazione, i bilanci di liquidazione e l'estinzione della società, valgono le regole generali in tema di liquidazione delle società.

3.3 LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Fallimento e concordato preventivo hanno come obiettivo prioritario il soddisfacimento dei creditori e questo è più un interesse privatistico. La liquidazione coatta, la crisi e la conseguente necessità di eliminare l'impresa dal mercato, preoccupano il legislatore per le percussioni che possono avere sul sistema. Il legislatore del '42 ha fissato il principio per cui la sottoponibilità per legge alla liquidazione coatta esclude il fallimento e viceversa. Oggi però il legislatore ha ritenuto che certe imprese potessero essere assoggettate sia alla liquidazione coatta che al fallimento; così l'art.2 sancisce che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge disponga diversamente. Nel caso in cui la legge lo preveda, il concorso tra le due procedure è regolato dal principio della prevenzione e quindi l'apertura della liquidazione coatta preclude la dichiarazione di fallimento e viceversa. Inoltre le imprese sottoponibili a liquidazione coatta amministrativa possono accedere, in stato di crisi, al concordato preventivo, sempre se la legge non dispone diversamente.

Presupposto soggettivo e oggettivo

La legge non indica il presupposto soggettivo della liquidazione coatta, rinviando il tutto alle leggi speciali. Sono tuttavia soggetti a liquidazione coatta amministrativa in via esclusiva: i consorzi e le associazioni di cooperative, le società cooperative, i consorzi industriali, le imprese di assicurazione. Sono invece, soggette sia alla liquidazione coatta amministrativa che al fallimento: le società cooperative aventi per oggetto un'attività commerciale, le società controllate dall'IRI, le spa e le sapa verso le quali lo stato abbia concesso o garantito crediti 4 volte superiori il capitale sociale. Per il presupposto oggettivo non bisogna fermarsi solo alla lettura della legge fallimentare, la quale fa riferimento solo allo stato di insolvenza ma bisogna riferirsi alle varie leggi speciali di settore. Tuttavia l'art. 195 dispone che se un'impresa soggetta a l.c.a. con esclusione di fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa, dichiara questo stato con sentenza, la quale verrà comunicata entro 3gg all'autorità competente perché disponga la liquidazione. L'appello contro questa sentenza è proponibile con ricorso alla corte d'appello da parte del debitore o di qualunque interessato entro 30gg dalla notifica o dalla comunicazione; se il tribunale respinge il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, pronuncia decreto motivato ricorribile per cassazione. Tuttavia anche se la liquidazione coatta amministrativa è successiva alla sentenza di accertamento giudiziario dell'insolvenza, è disposta anche sulla base di ulteriori presupposti.

Il decreto che dispone la liquidazione coatta

La liquidazione coatta amministrativa è disposta dall'autorità amministrativa e precisamente dal Ministro competente per il settore cui appartiene l'impresa, con decreto che dev'essere pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10gg dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese e ad altre eventuali forme di pubblicità

disposte dall'autorità amministrativa che lo ha emesso. Il provvedimento è revocabile da parte dell'autorità che lo ha emesso se venissero meno i suoi presupposti, sempre se non sussista lo stato di insolvenza accertato preliminarmente dal tribunale; in questo caso l'autorità amministrativa potrebbe revocare il decreto solo dopo che sia stata riformata la sentenza da parte del tribunale. Questo decreto è soggetto alle impugnative proprie dei provvedimenti amministrativi (TAR in primo grado e Consiglio di Stato in secondo); il ricorso al giudice amministrativo non sospende comunque la procedura.

Gli Organi

Sono organi della liquidazione coatta amministrativa: il Commissario liquidatore, l'autorità amministrativa che dispone la liquidazione coatta amministrativa e che svolge funzioni di vigilanza sull'intera procedura ed il comitato di sorveglianza. La disciplina è contenuta nell'art. 198 e in altre disposizioni.

Il commissario liquidatore

La nomina del commissario, insieme a quella del comitato di sorveglianza, spetta all'autorità amministrativa che vi procede con il provvedimento che ordina la liquidazione o con successivo provvedimento. Il commissario non fa parte, però dell'autorità amministrativa, ma è un libero professionista che opera a fianco di quell'autorità, essendo da questa incaricato dalle funzioni relative all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dell'impresa. I poteri del commissario sono analoghi a quelli del curatore fallimentare. Al commissario compete l'attività di liquidazione che svolge secondo le direttive dell'Autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Può avvalersi, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, di delegati per il compimento di specifiche operazioni. E' detentore di poteri di amministrazione del patrimonio funzionali al soddisfacimento e alla tutela dei creditori. In base agli artt. 204 e 203 il commissario deve:

- Tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato di sorveglianza, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione;
- Prendere in consegna i beni compresi nella procedura, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove ricorra, l'aiuto di un notaio;
- Redigere l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Egli viene informato, ai sensi dell'art.205, della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa attraverso il conto della gestione che l'imprenditore deve redigere in base all'ultimo bilancio.

Questa sorta di bilancio straordinario costituisce la base di partenza sulla quale il commissario può redigere semestralmente la sua relazione circa la situazione patrimoniale dell'impresa e l'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Con questa relazione l'autorità di vigilanza può seguire lo svolgimento della procedura o revocare il commissario. Il commissario non può liberamente compiere qualsiasi atto; per il compimento di certi atti, infatti, necessita di autorizzazione

da parte dell'autorità di vigilanza. Egli dà inoltre impulso all'accertamento del passivo, procede alla liquidazione dell'attivo e alla ripartizione dei crediti. La diligenza nello svolgimento della sua attività è quella del buon padre di famiglia. La responsabilità del commissario è dettata dalle norme della legge fallimentare per il curatore e quindi essenzialmente deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. La revoca del commissario è disposta dall'Autorità di vigilanza con provvedimento motivato ricorribile al TAR in primo grado e al Consiglio di Stato in secondo grado.

Il comitato di sorveglianza

È composto da tre o da cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente tra i creditori. Al comitato di sorveglianza competono funzioni di controllo e di assistenza del Commissario liquidatore e consultive nei confronti dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

Gli effetti del provvedimento di liquidazione

L'art. 201 estende alla C.C.A., dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, alcune disposizioni relative agli effetti del fallimento per il fallito e cioè:

- Lo spossessamento per quanto riguarda sia i beni esistenti alla data del fallimento che quelli sopravvenuti;
- L'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniali posti in essere dal fallito sul patrimonio spossessato, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento;
- L'inefficacia delle formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la dichiarazione di fallimento;
- L'esclusione dello spossessamento dei beni e dei diritti di natura personale;
- Il diritto agli alimenti e alla casa di abitazione fino al momento della vendita;
- La perdita della legittimazione processuale da parte del fallito che viene rappresentato in giudizio dal curatore (qui dal commissario);
- Il dovere del fallito di trasmettere la corrispondenza al curatore (qui al commissario);
- Gli obblighi del fallito relativi alla comunicazione di variazione di residenza e alla comparizione davanti agli organi della procedura.

Anche per quanto riguarda gli effetti per i creditori e quelli sui contratti pendenti prodotti dal decreto di messa in liquidazione, bisogna fare riferimento alle norme del fallimento intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione; nei poteri del curatore il commissario liquidatore; in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Le fasi della procedura

Nella liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento del passivo è caratterizzato dal potere del commissario, i creditori, a differenza della procedura fallimentare, non sono chiamati a presentare una domanda di ammissione al passivo. È, infatti, il commissario che, di sua iniziativa, sulla base delle scritture contabili e della documentazione disponibile, redige un elenco dei creditori e dei titolari di diritti su cose mobili

ed entro un mese dalla nomina, comunica, con raccomandata, ai primi l'importo delle somme risultanti a credito e ai secondi i diritti risultanti dall'esame. Entro 15gg dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari di diritti possono far pervenire le proprie osservazioni e istanze al commissario. I creditori che non avessero ricevuto questa comunicazione possono chiedere al commissario il riconoscimento del proprio diritto entro 60gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa. Entro 90gg dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, tenute conto delle osservazioni e delle istanze, redige l'elenco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa. Con questo deposito, senza l'intervento del giudice, l'elenco diventa definitivo. Contro lo stato passivo esecutivo, i creditori possono proporre, con ricorso al tribunale, opposizione o impugnazione avviando così un ordinario giudizio di cognizione.

Nella liquidazione dell'attivo, ai sensi dell'art. 201, il commissario detiene tutti i poteri, salve le limitazioni stabilite dall'autorità di vigilanza. Nelle vendite egli, infatti, ha pieni poteri eccetto però nelle vendite immobiliari e in quelle dei mobili in blocco, dove necessita di alcune autorizzazioni. Alla liquidazione segue la ripartizione che è attuata nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e quindi agli artt. 111, 112 e 113. E' possibile anche effettuare riparti e acconti parziali con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e previo parere del comitato di sorveglianza sia a tutti i creditori che ad alcune categorie di essi.

Prima dell'ultimo riparto, il commissario deve redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto e sottoporli, insieme alla relazione del comitato di sorveglianza, all'autorità di vigilanza. Questa ne autorizza il deposito in cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito, dev'essere data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro 20gg gli interessati possono presentare ricorso al tribunale con le loro contestazioni che il cancelliere deve comunicare all'autorità di vigilanza, al commissario e al comitato. Questi entro 20gg possono presentare in cancelleria le loro osservazioni.

Effettuato il riparto finale, la procedura si chiude e nel caso delle società, ne viene ordinata la cancellazione da registro delle imprese.

Strumento per mettere fine alla liquidazione coatta amministrativa è il concordato di cui all'art. 214 che non deve però contrastare con l'interesse pubblico o con quello dei creditori. La proposta dev'essere depositata in cancelleria. Una volta presentata, dev'essere approvata dal tribunale, sentito il parere dell'autorità di vigilanza e tenuto conto dei pareri (obbligatori ma non vincolanti) del commissario e del comitato di sorveglianza. Il tribunale decide, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza è soggetta ad appello e la decisione di appello è soggetta a ricorso per cassazione.

Finito di stampare per conto di AGCI Emilia-Romagna
da Lucignolo Progetti Grafici
Via A. Lincoln, 34a - 40139 Bologna
il 19 Dicembre 2013



AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Associazione Regionale dell'Emilia Romagna
Via G. Brugnoli, 11 - 40122 Bologna
Tel: 051 229190 - Fax: 051 268050
info@agci-emr.org
www.agci-emr.org



Progetto realizzato con il sostegno
della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 7 L.R. 6/2006 - Annualità 2012

 Regione Emilia-Romagna